



VERBALE DER EUROPEISCHEN SOZIAL PHARMACEUTIKER
 EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACEUTICALS
 UNION EUROPEENNE DES PHARMACIENS SOCIAUX
 UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
 EUROPEJSKÉ UNIE SÓCIELNE APOTIKÉRN
 EUROPEJSKA UNIJA APOTIKER SOCIJALNIH
 UNIÃO EUROPEIA DOS FARMACIÓLOGOS SOCIAIS

VERBALE DI ASSEMBLEA n. 83 del 18.1.2021

Il giorno diciotto del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore sedici si è riunita in sessione ordinaria, in prima convocazione, l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) con l'utilizzo della piattaforma digitale Zoom *communication* per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui all'allegata convocazione prot. n. 0001521/2021 del 13.1.2021 (all.1).

Sono presenti per il Comune di Capaccio Paestum (quota consortile 2/7) il sindaco Francesco Alfieri, per il Comune di Cava de' Tirreni (quota consortile 1/7) il sindaco Vincenzo Servalli, per il Comune di Eboli (quota consortile 2/7) il commissario straordinario Antonio De Iesu, per il Comune di Salerno (quota consortile 2/7) il delegato assessore Luigi Della Greca (si allega delega). L'assise delibera di affidare la verbalizzazione dell'odierna seduta al dott. Antonio Agresti, vicepresidente del consiglio di amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e dà inizio ai lavori.

Punto 1: Dopo la relazione del cda, visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, l'Assemblea, con il seguente voto dei presenti, delibera di approvare il bilancio consuntivo 2019 con i relativi allegati.

Capaccio Paestum: favorevole

Cava de' Tirreni: favorevole

Eboli: favorevole

Salerno: favorevole

Il bilancio consuntivo 2019 è approvato all'unanimità.

Punto 2: l'Assemblea, dopo la relazione dell'advisor legale, prof. avv. D'Antonio, delibera all'unanimità di prendere atto della strategia difensiva del consorzio, condividendone i contenuti.

L'Assemblea delibera all'unanimità di demandare al cda in carica l'approvazione del bilancio 2020 entro il 15.3.2021

Il Presidente, nel prendere atto dell'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 17.39.

Il Segretario Verbalizzante
 Dott. Antonio Agresti

Il Presidente
 Avv. Francesco Alfieri

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in	84131 SALERNO (SA) VIA SABATO VISCO 24/C
Codice Fiscale	03406400659
Numero Rea	SA 294522
P.I.	03406400659
Capitale Sociale Euro	506098.72 i.v.
Forma giuridica	Consorzio
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale		31-12-2019	31-12-2018
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.082	2.559	
7) altre	91.268	134.754	
Totale immobilizzazioni immateriali	93.350	137.313	
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	1.339.220	3.252.791	
2) impianti e macchinario	23.437	13.502	
3) attrezzature industriali e commerciali	24.271	35.302	
4) altri beni	154.104	189.660	
Totale immobilizzazioni materiali	1.541.032	3.491.255	
Totale immobilizzazioni (B)	1.634.382	3.628.568	
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.293.701	1.400.028	
Totale rimanenze	1.293.701	1.400.028	
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.240.532	2.942.250	
Totale crediti verso clienti	2.240.532	2.942.250	
5-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	12.338	16.435	
Totale crediti tributari	12.338	16.435	
5-quater) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.072.424	1.910.544	
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.806.295	12.664.924	
Totale crediti verso altri	15.878.719	14.575.468	
Totale crediti	18.131.589	17.534.153	
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	1.459.016	866.794	
3) danaro e valori in cassa	147.704	118.850	
Totale disponibilità liquide	1.606.720	985.644	
Totale attivo circolante (C)			
D) Ratei e risconti	24.191	59.068	
Totale attivo	22.690.583	23.607.461	
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale			
IV - Riserva legale	506.099	506.099	
VI - Altre riserve, distintamente indicate	78.671	78.671	
Varie altre riserve			
Totale altre riserve	(2)	1	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.499	12.060	
Totale patrimonio netto	629.395	627.898	

B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	882.269	3.794.471
Totale fondi per rischi ed oneri	882.269	3.794.471
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.157	460.446
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.650	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	798.540	1.847.777
Totale debiti verso banche	805.190	1.847.777
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	361.549	361.549
Totale debiti verso altri finanziatori	361.549	361.549
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.580.903	6.086.281
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.904.146	-
Totale debiti verso fornitori	10.485.049	6.086.281
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	318.384	371.185
Totale debiti verso imprese collegate	318.384	371.185
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.129.855	6.783.431
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.343.088	-
Totale debiti tributari	8.472.943	6.783.431
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.800	119.067
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	108.800	119.067
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.890	117.719
esigibili oltre l'esercizio successivo	500	3.037.637
Totale altri debiti	108.390	3.155.356
Totale debiti	20.660.305	18.724.646
E) Ratei e risconti	457	-
Totale passivo	22.690.583	23.607.461

(1)

Varie altre riserve		31/12/2019	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
Altre ...			1

Conto economico

Conto economico		31-12-2019	31-12-2018
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.247.874	14.497.302
5) altri ricavi e proventi			
altri		3.552.006	2.208.704
Totale altri ricavi e proventi		3.552.006	2.208.704
Totale valore della produzione		16.799.880	16.706.006
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		9.214.158	10.078.211
7) per servizi		562.219	610.480
8) per godimento di beni di terzi		228.634	335.797
9) per il personale			
a) salari e stipendi		2.958.667	2.527.359
b) oneri sociali		652.742	628.040
c) trattamento di fine rapporto		178.437	85.953
e) altri costi		81.736	35.947
Totale costi per il personale		3.871.582	3.277.299
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		30.274	29.397
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		84.353	75.991
Totale ammortamenti e svalutazioni		114.627	105.388
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		106.327	80.390
12) accantonamenti per rischi		-	1.889.385
14) oneri diversi di gestione		2.361.429	58.420
Totale costi della produzione		16.458.976	16.435.370
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		340.904	270.636
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		36	12
Totale proventi diversi dai precedenti		36	12
Totale altri proventi finanziari		36	12
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri		266.960	212.088
Totale interessi e altri oneri finanziari		266.960	212.088
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(266.924)	(212.076)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)		73.980	58.560
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		72.481	46.500
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		72.481	46.500
21) Utile (perdita) dell'esercizio			
		1.499	12.060

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.499	12.060
Imposte sul reddito	72.481	46.500
Interessi passivi/(attivi)	266.924	212.076
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(19.739)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	321.165	270.636
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	114.627	105.388
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	114.627	105.388
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	435.792	376.024
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	106.327	(1.400.028)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	701.718	(2.942.250)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.398.768	6.086.281
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	34.877	(59.068)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	457	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.187.764)	(10.929.860)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.054.383	(9.244.925)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.490.175	(8.868.901)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(266.924)	(212.076)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.604.393)	6.720.496
(Utilizzo dei fondi)	(2.854.491)	4.254.917
Totale altre rettifiche	(4.725.808)	10.763.337
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(235.633)	1.894.436
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	1.865.870	(3.567.246)
Disinvestimenti	15.609	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	13.689	(166.710)
Disinvestimenti	4.130	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	1.899.298	(3.733.956)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	6.650	-
Accensione finanziamenti	-	2.209.326
(Rimborso finanziamenti)	(1.049.237)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(2)	615.838
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.042.589)	2.825.164
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	621.076	985.644
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	866.794	-

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Sindaci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 1.499.

Attività svolte

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale è un consorzio di Enti Locali, costituito nel 1998 ai sensi dell'art.25 L.142/90 sostituito dall'art.31 del TUEL ed ai sensi della L. 362/1991, per volontà dei comuni di Baronissi, Capaccio-Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati, per la gestione comune delle farmacie comunali e servizi accessori che le stesse erogano. Lo scopo è la conservazione della titolarità in capo all'Ente ed il controllo diretto della gestione attraverso l'affidamento al CFI.

Infatti l'Art. 10, comma 1 lettera c L.362/91 prevede che "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari";

Il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile è un "ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonché ai sensi dell'art. 1 co.2 dlgs 165/2001, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale";

Il Consorzio ha, nel corso del 2019, gestito 19 farmacie erogando, ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le Unità Locali consorziate sono così distribuite: Salerno (2), Scafati (5 – recesso 01/01/2020), Capaccio-Paestum (2), Eboli (2), Cava de' Tirreni (1). Le Unità Locali gestite in regime di atti convenzionali ex art. 30 TUEL con altri Enti Locali sono così distribuite: Angri (2), Agropoli (1), Ascea (1) Baronissi (1), S.Egidio M. (1), Lioni (1).

Il personale dipendente impiegato nell'esercizio 2019 ed assunto a tempo indeterminato assomma a 70 unità con un ulteriore utilizzo del lavoro a tempo determinato e interinale, a mezzo di contratto di somministrazione, per sostituzioni temporanee di risorse a tempo indeterminato. La struttura organizzativa prevede un settore di livello dirigenziale; il Settore sanitario ed amministrativo - contabile .

I punti di forza del consorzio che gli assicurano un indubbio vantaggio competitivo sono:

- la dimensione: 19 unità locali, con un bacino demografico di oltre 500 mila abitanti ed una distribuzione su un raggio distanziometrico di oltre 100 chilometri;
- la diversificazione: diversi ambiti socio-demografici, diverse peculiarità locali;
- il radicamento: gran parte delle unità locali hanno un radicamento sul territorio da oltre un ventennio;
- l'esperienza: una gestione pluridecennale, in considerazione anche della storicità di gran parte della forza lavoro, determina un determinato grado di conoscenza del settore, degli utenti, dei processi, dei prodotti e dei profili gestionali.

Attualmente la durata del contratto consortile non è determinata con possibilità di recesso da esercitarsi annualmente.

Alla scadenza del contratto consortile il vigente statuto prevede la ripartizione del patrimonio tra i Comuni consorziati, se e come eccedente dalla liquidazione dei debiti, con l'obbligo di ripiano delle perdite eventualmente scaturenti.

All'attivo patrimoniale del Consorzio è iscritta la posta relativa al godimento della titolarità del diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche il quale, pur non quantificato all'atto del conferimento (valore patrimoniale latente), è dato dal flusso dei servizi ricavabili dall'uso di un bene di proprietà altrui (capacità di reddito futuro derivante dell'esercizio del summenzionato diritto di godimento), valore peraltro accresciutosi lungo la durata del contratto consortile.

Le principali operazioni del bilancio 2019 hanno riguardato:

Vendita immobile deposito scafati

In data 29/03/2019 è stato stipulato l'atto di vendita dell'immobile adibito a deposito a Scafati per la somma di € 850.000, con atto notario D'Amaro Tommaso rep.82600 racc. 38835, alla società Officine Meccaniche Pontillo & c. srl.
La cessione è stata rilevata con stralcio contabile del conto patrimoniale e del relativo fondo ammortamento, operazione che ha portato una minusvalenza di € 1.022.306, e coperta interamente dal fondo rischi per parti importo.
A seguito della cessione dell'immobile si è provveduto all'estinzione dei seguenti mutui:

1. estinzione mutuo Bnl 6083226 residuo € 423.488;
2. estinzione mutuo Bnl 6084211 residuo 201.156.

Inserimento avviamento farmacie dei comuni consorziati

Per quanto concerne il ristoro dovuto al CFI dai Comuni consorziati e non, è previsto dallo statuto dell'ente per la gestione delle farmacie, si è provveduto al calcolo secondo l'applicazione alla media del volume di affari dell'indice 1,5 al fine della determinazione del valore presunto delle farmacie in termini di Fair-Value da esporre nell'Attivo. Il ristoro è stato calcolato in via prudenziale nel 33,00% del valore così calcolato. Pertanto si è ritenuto, al fine di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, di inserire il credito vantato nei confronti dei comuni soci per complessivi € 2.692.589,63 così calcolati come da tabella seguente.

Per quanto concerne il Comune di Scafati si rinvia ad apposito punto.

Revisione avviamento farmacie convenzionate

Il ristoro già trattato al punto precedente, e previsto dallo statuto, era già stato previsto in bilancio solo per le farmacie convenzionate sulla base dei parametri di valutazione dell'anno di appostamento in bilancio. La crisi economica, il calo dei fatturati, l'apertura di tanti esercizi concorrenti di farmacie e parafarmacie, la dispensazione di alcune specialità farmaceutiche attraverso le farmacie dei distretti sanitari, la possibilità di acquisto on line di farmaci e parafarmaci ha di fatto ridotto il valore delle farmacie. Quindi per quanto concerne le farmacie convenzionate il bilancio conteneva i crediti per l'indennità di avviamento dovuta alla fine della convenzione secondo gli importi di cui alla prima colonna della seguente tabella. Sulla base delle precedenti riflessioni, si è ritenuto che i valori a bilancio non rispecchiano più la proporzione sul valore della farmacia che a sua volta si basa sui volumi di affari. Si è proceduto, pertanto, ai fini dell'iscrizione di un corretto Fair-Value, all'aggiornamento dei valori con un nuovo calcolo prudenziale basato sull'applicazione dell'indice 1,5 (lo stesso applicato per le farmacie dei Comuni consorziati) ritenuto più reale e pertanto occorre ridurre i crediti verso i Comuni convenzionati dei valori di cui all'ultima colonna della seguente tabella per un importo complessivo di € 1.726.882,50 che trova contropartita nel decremento dell'apposito Fondo Rischi a suo tempo iscritto in bilancio.

Farmacie Comuni soci	Volume d'affari 2018	Indice	Valore	Ristoro	Sopravvalenza attiva
Salerno 1	1.020.864,00	1,50	1.531.296,00	33,00%	506.327,68
Capaccio 1	756.761,00	1,50	1.135.141,50	33,00%	374.596,70
Eboli 1	837.034,00	1,50	1.255.551,00	33,00%	414.331,83
Salerno 2	1.108.556,00	1,50	1.662.834,00	33,00%	548.735,22
Cava de' Tirreni	750.260,00	1,50	1.125.390,00	33,00%	371.378,70
Eboli 2	535.064,00	1,50	802.626,00	33,00%	264.866,58
Capaccio 2	431.016,00	1,50	646.524,00	33,00%	213.352,92
Totale	5.439.575,00		8.159.362,50		2.692.589,63

Farmacie Comuni convenzionati	Volume d'affari 2018	Indice	Valore	Credito già iscritto in bilancio	Decremento Fondo Rischi
Angri 1	1.213.066,00	1,50	1.819.599,00	2.247.492,00	- 427.893,00
Baronissi	1.347.437,00	1,50	2.021.155,50	2.581.295,00	- 560.139,50
Sant'Egidio	622.353,00	1,50	933.529,50	1.420.926,00	- 487.396,50
Agropoli	749.762,00	1,50	1.124.643,00	1.609.338,00	- 484.695,00
Ascea	387.305,00	1,50	580.957,50	495.000,00	85.957,50
Angri 2	511.552,00	1,50	767.328,00	620.044,00	147.284,00
Totale	4.831.475,00		7.247.212,50	8.974.095,00	- 1.726.882,50

Non si è provveduto alla rettifica della farmacia di Lioni per effetto della cessione che ha adeguato i relativi conti di bilancio.

Cessione farmacia Lioni

In data 04/12/2019 con atto del notaio Gabriele Di Rienzo rep.2348 racc.1623, è stata ceduta la farmacia di Lioni da parte del Comune di Lioni all'acquirente Farmacia San Rocco Lioni srl.

Il CFI aveva rilevato € 657.277,00 in bilancio quale credito nei confronti del Comune di Lioni per ristoro/avviamento oltre i conti utili e perdite di gestione.

In sede di vendita dell'azienda, il CFI ha ottenuto dal Comune di Lioni € 295.303,00 per avviamento/ristoro statutario e per € 33.140,00 per merci in magazzino, per un totale di € 328.443,00. La rilevazione della perdita sulla cessione della farmacia Lioni rispetto alle somme appostate in bilancio è stata coperta dal fondo rischi futuri. Sono stati eliminati i beni strumentali di pertinenza della farmacia e compensate le perdite e crediti di gestione.

Avviamento farmacie comune di Scafati

Le farmacie comunali dei Comuni consorziati sono gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale sulla base del contratto di consorzio, il quale affida la gestione sulla base del rapporto dell'ente, prevedendo espressamente che al termine del rapporto il comune dia un ristoro al CFI per la gestione. Con riferimento all'uscita dal Consorzio del Comune di Scafati è stato determinato il suddetto ristoro secondo la valorizzazione delle singole farmacie, ai fini dell'ottenimento del corretto Fair- Value, applicando l'indice di 1,5 e determinando il valore del ristoro applicando al valore di avviamento, come per le farmacie dei Comuni soci, la percentuale del 33%. A tale valore è stato, infine, sommato l'importo degli investimenti effettuati, nel corso del tempo, sulle farmacie del Comune di Scafati

Farmacie Comune di Scafati	Volume d'affari 2018	Indice	Valore	Ristoro	Importo del ristoro	Investimenti effettuati	Credito iscritto in bilancio
Scafati 1	352.402,00	1,50	528.603,00	33,00%	174.438,99	156.746,00	331.184,99
Scafati 2	781.024,67	1,50	1.171.537,00	33,00%	386.607,21	65.201,00	451.808,21
Scafati 3	411.594,67	1,50	617.392,00	33,00%	203.739,36	66.813,00	270.552,36
Scafati 4	667.372,00	1,50	1.001.058,00	33,00%	330.349,14	91.562,00	421.911,14
Scafati 5	1.389.724,00	1,50	2.084.586,00	33,00%	687.882,30	87.516,00	775.398,30
Totale	3.602.117,33		5.403.176,00		1.783.017,00	467.838,00	2.260.855,00

Risultati farmacie convenzionate

Sono stati contabilizzati tutti i risultati di esercizio delle farmacie convenzionate secondo le percentuali di partecipazione agli utili ed alle perdite previste dalle rispettive convenzioni, nonché i risultati delle farmacie di Scafati al 100% come da disposizioni del CDA, come da prospetto seguente.

RIEPILOGO RISULTATI 2019

UTILI/PERDITE 2019

COMUNE	UTILI/PERDITE	%	A BILANCIO
			Addebito
AGROPOLI	36.283	100%	36.283
ANGRI 1	66.245	50%	33.123
ANGRI 2	-99.589	50%	-49.795
ASCEA	-89.793	50%	-44.897
BARONISSI	-28.027	50%	-14.014
S. EGIDIO	-72.024	100%	-72.024
TOTALE	-186.905		-111.323

UTILI/PERDITE 2019 FARMACIE SCAFATI

COMUNE	PERDITE	%	CREDITO A BILANCIO
			Addebito
SCAFATI 1	196.842	100%	196.842

SCAFATI 2	124,795	100%	124,795
SCAFATI 3	110,230	100%	110,230
SCAFATI 4	125,428	100%	125,428
SCAFATI 5	38,049	100%	38,049
TOTALE	595,344		595,344

Rimanenze finali

Sono state rilevate le rimanenze finali per € 1.293.701,11 come da inventario di magazzino trasmesso dalle singole farmacie.

Spese del personale dipendente

Per quanto concerne l'aumento delle spese per il personale dipendente occorre sottolineare che lo stesso è dovuto all'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro Enti Locali che ha inciso per l'intero anno rispetto all'applicazione parziale nel 2018. Tale contratto ha ridotto l'orario di lavoro da 41 a 36 ore settimanali pertanto si è dovuto ricorrere ad un maggiore impiego di personale per coprire i turni di lavoro. Inoltre tale contratto prevede che le ferie vadano usufruite entro i termini stabiliti, ciò ha richiesto ulteriori sostituzioni per la copertura dei turni. Inoltre il CFI ha subito due pratiche di infortunio sul lavoro per un lungo periodo con relativa sostituzione.

Tutto ciò ha comportato un incremento del costo del personale.

Accantonamento imposte

E' stata accantonata l'imposta Irap di competenza parti agli acconti che dovevano essere versati per € 66.000,00 considerato che il saldo è stato annullato per DPCM Covid 19. L'eventuale rilevanza economica del saldo non versato sarà rilevata nell'esercizio 2020. E l'imposta Ires per € 6.232.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C. ce art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'ente nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinate dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:

- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà di enti pubblici concedenti, licenze di commercio, know-how non brevettato. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.

- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e diritti di licenza d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzazione eventuali costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale.

Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i venti anni.

- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei

fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono, invece ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinate dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificare dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, c. c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespito. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originarie sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risciotti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.

In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotesi che insolvenze ed incrementata della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese. Per quanto concerne i Crediti iscritti nell'Attivo Circolante l'ente, nonostante sia tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di valutazione.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistente certa, che rappresentano obbligazioni a pagare con ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risciotti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. Per quanto concerne i Debiti a lunga scadenza la società, nonostante sia tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, ha deciso di non avvalersi di tale criterio di valutazione.

Ratei e risciotti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risciotti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione essendo tali valori non superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine esercizio. Esse sono rilevate

inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito anche se non coincide con la data in cui è trasferita la proprietà.

Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono state valutate applicando il criterio del LIFO. In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che in alternativa al metodo Lifo è possibile utilizzare il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Nota integrativa, attivo**Immobilizzazioni****Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2019	93.350	Saldo al 31/12/2018	137.313	Variazioni	(43.963)
---------------------	--------	---------------------	---------	------------	----------

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Valore di inizio esercizio	Costo	2.559	134.754	137.313
Valore di bilancio	Costo	2.559	134.754	137.313
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni		-	(13.689)	(13.689)
Ammortamento dell'esercizio		477	29.797	30.274
Totale variazioni		(477)	(43.486)	(43.963)
Valore di fine esercizio				
Costo	Costo	2.559	244.196	246.755
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		477	152.928	153.405
Valore di bilancio		2.082	91.268	93.350

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	1.541.032	Saldo al 31/12/2018	3.491.255	Variazioni	(1.950.223)
---------------------	-----------	---------------------	-----------	------------	-------------

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio	Costo	3.778.059	352.961	1.258.304	263.658	5.652.982
Terrani e fabbricati						
Impianti e macchinario						
Attrezzature industriali e commerciali						
Altre immobilizzazioni materiali						
Totale immobilizzazioni materiali						

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	525.268	339.459	1.223.002	73.998	2.161.727
Valore di bilancio	3.252.791	13.502	35.302	189.660	3.491.255
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	(1.889.228)	18.401	(2.266)	7.223	(1.865.870)
Ammortamento dell'esercizio	24.343	8.466	8.765	42.779	84.353
Totale variazioni	(1.913.571)	9.935	(11.031)	(35.556)	(1.950.223)
Valore di fine esercizio					
Costo	1.622.801	284.885	184.725	1.272.208	3.364.619
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	283.581	261.448	160.454	1.118.104	1.823.587
Valore di bilancio	1.339.220	23.437	24.271	154.104	1.541.032

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.293.701	1.400.028	(106.327)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.400.028	(106.327)	1.293.701
Totale rimanenze	1.400.028	(106.327)	1.293.701

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
18.131.589	17.534.153	597.436

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.942.250	(701.718)	2.240.532	2.240.532	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.435	(4.097)	12.338	12.338	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	14.575.468	1.303.251	15.878.719	1.072.424	14.806.295
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	17.534.153	597.436	18.131.589	3.325.294	14.806.295

I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 15.787.719,00 sono così costituiti:

Crediti verso altri diversi dai Comuni

Descrizione	Importo entro 12 mesi	Importo oltre 12 mesi
Crediti v/dipendenti	107	
Note credito da ricevere	27.284	
Crediti v/assocfarm	671	
Credito per recupero indennità ex-pres.	23.678	
Credito v/dipendenti per recupero IPT	267.156	
Credito v/ist.vigilanza Security	95.245	
Credito v/ex-dipendente Tancredi	233.000	
Credito per recupero indennità Memoli	19.800	
Credito gettoni commissioni	2.500	
Credito buoni omaggio	32	
Credito recupero De Martino revisore	28.865	
Altri crediti	8.558	
Depositi cauzionali		17.869
Credito per recupero indennità Cda		696.159
Totali	706.897	714.028

Crediti verso Comuni (inclusi tra i crediti v/altri)

Descrizione	Importo entro 12 mesi	Importo oltre 12 mesi
Comune Agropoli c/investimenti	104.179	
Comune Asce c/investimenti	27.562	
Comune Sant'Egidio c/investimenti	140.884	
Comune Sant'Egidio c/interessi	80.233	11.668
Comune Agnri c/cessione farmacia	1.819.599	
Comune Baronissi c/cessione farmacia	2.021.156	
Comune Sant'Egidio c/cessione farm.	933.530	
Comune Agropoli c/cessione farmacia	1.124.644	
Comune Ascea c/cessione farmacia	580.958	
Comune Agnri c/cessione farmacia 2	767.328	
Comune Salerno c/cessione Salerno 1	505.328	
Comune Capaccio c/cessione Capaccio 1	374.597	
Comune Eboli c/cessione Eboli 1	414.332	
Comune Salerno c/cessione Salerno 2	548.736	
Comune Cava de Tirreni c/cessione farm.	371.379	
Comune Eboli c/cessione Eboli 2	264.867	
Comune Capaccio c/cessione Capaccio 2	213.353	
Comune Scafati c/ristoro farmacie	2.250.855	
Comune Ascea c/perdite gestione	359.810	
Comune Sant'Egidio c/perdite gestione	383.997	
Comune Agnri c/perdite gestione 2	156.603	
Comune Agropoli c/perdite gestione	245.206	
Comune Baronissi c/perdite gestione	161.668	
Comune Scafati c/perdite gestione 1	196.842	
Comune Scafati c/perdite gestione 2	124.795	

Descrizione	Importo entro 12 mesi	Importo oltre 12 mesi
Comune Scafati c/perdite gestione 3		110.230
Comune Scafati c/perdite gestione 4		125.428
Comune Scafati c/perdite gestione 5		38.029
Totali	364.527	14.093.267

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.240.532	2.240.532
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.338	12.338
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	15.878.719	15.878.719
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	18.131.589	18.131.589

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2018	31.565	31.565
Saldo al 31/12/2019	31.565	31.565

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.606.720	985.644	621.076

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	866.794	592.222	1.459.016
Denaro e altri valori in cassa	118.850	28.854	147.704
Totale disponibilità liquide	985.644	621.076	1.606.720

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite nei limiti di massima trasparenza e di completezza che il gestore ritiene opportuno in relazione alla natura delle attività svolte.

02/03/2019	144.259	144.259
03/04/2019	144.259	144.259
04/05/2019	144.259	144.259

02/03/2019	144.259	144.259
03/04/2019	144.259	144.259
04/05/2019	144.259	144.259

Attività finanziarie

02/03/2019	144.259	144.259
03/04/2019	144.259	144.259
04/05/2019	144.259	144.259

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite nei limiti di massima trasparenza e di completezza che il gestore ritiene opportuno in relazione alla natura delle attività svolte.

02/03/2019	144.259	144.259
03/04/2019	144.259	144.259
04/05/2019	144.259	144.259

Valore di inizio esercizio

Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
204	204	204
Risconti attivi	-	-
Risconti attivi	59.068	59.068
Totale ratei e risconti attivi	(34.877)	24.191

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
24.191	59.068	(34.877)

Ratei e risconti attivi

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
629.395	627.898	1.497

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	506.099	-	-	-	506.099
Riserva legale	78.671	-	-	-	78.671
Altre riserve					
Varie altre riserve	1		(3)		(2)
Totale altre riserve	1		(3)		(2)
Utili (perdite) portati a nuovo	31.067		12.061		43.128
Utile (perdita) dell'esercizio	12.060		(10.561)	1.499	1.499
Totale patrimonio netto	627.898		1.497	1.499	629.395

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	506.099	B
Riserva legale	78.671	A,B
Altre riserve		
Varie altre riserve	(2)	
Totale altre riserve	(2)	
Utili portati a nuovo	43.128	A,B,C,D
Totale	627.896	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Valore di fine esercizio	518.157
Totale variazioni	57.711
Utilizzo nell'esercizio	(57.711)
Variazioni nell'esercizio	
Valore di inizio esercizio	460.446
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	

Saldo al 31/12/2019	518.157	460.446	57.711
Saldo al 31/12/2018			
Variazioni			

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Altri fondi	3.794.471	882.269
Totale Fondi per rischi e oneri	3.794.471	882.269
Valore di inizio esercizio	3.794.471	
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	2.912.202	2.912.202
Totale variazioni	(2.912.202)	882.269
Valore di fine esercizio	882.269	882.269

Saldo al 31/12/2019	882.269	3.794.471	(2.912.202)
Saldo al 31/12/2018			
Variazioni			

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	1.847.777	(1.042.587)	805.190	6.650	798.540
Debiti verso altri finanziatori	361.549	-	361.549	361.549	-
Debiti verso fornitori	6.086.281	4.398.768	10.485.049	2.580.903	7.904.146
Debiti verso imprese collegate	371.185	(52.801)	318.384	-	318.384
Debiti tributari	6.783.431	1.689.512	8.472.943	2.129.855	6.343.088
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	119.067	(10.267)	108.800	108.800	-
Altri debiti	3.155.356	(3.046.966)	108.390	107.890	500
Totale debiti	18.724.646	1.935.659	20.660.305	5.295.647	15.364.658

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 798.540,00, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

Esso è così dettagliato:

- MPS c/c: € 6.635,10
- BNL c/c: € 14,80
- Mutuo MPS (oltre 12 mesi): € 29.358,54
- Mutuo MPS 3618277 (oltre 12 mesi): € 122.838,63
- Mutuo BNL (oltre 12 mesi): € 425.000,00
- Mutuo Cassa depositi e prestiti (oltre 12 mesi): € 221.342,80.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

Tra essi troviamo l'importo di € 7.904.146,00 con scadenza oltre 12 mesi, rappresentato per € 2.967.937,00 da un debito in corso di contestazione e per € 4.936.209,00 da debiti in fase di dilazionamento.

I debiti verso soggetti collegati oltre 12 mesi (Comuni convenzionati), per € 318.384,00, sono così composti:

- Comune Angri c/utigli gestione: € 104.680,26
- Comune Ascea c/utigli gestione: € 1.465,50
- Comune Agropoli c/utigli gestione: € 198.875,78
- Comune Sant'Egidio c/utigli gestione: € 13.362,54

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, ed è così dettagliata:

- Erario c/IVA: € 6.413.585,71 di cui € 5.102.777,00 oltre 12 mesi
- Iva in sospensione: € 49.882,74
- IRES da versare: € 7.902,10
- IRAP da versare: € 136.744,14
- Erario c/ritenute lavoro autonomo: € 8.656,65
- Erario c/ritenute lavoro dipendente: € 1.327.750,38 di cui € 929.425,00 oltre 12 mesi
- Erario c/sanzioni ed interessi: € 310.885,66 oltre 12 mesi
- Erario c/IVA 2013: € 13.063,38
- Erario c/addizionali: € 203.323,49
- Altri debiti tributari: € 1.148,46.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica		Totale
Italia		20.660.305
Debiti verso banche	805.190	805.190
Debiti verso altri finanziatori	361.549	361.549
Debiti verso fornitori	10.485.049	10.485.049
Debiti verso imprese collegate	318.384	318.384
Debiti tributari	8.472.943	8.472.943
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	108.800	108.800
Altri debiti	108.390	108.390
Debiti	20.660.305	20.660.305

Debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni dell'ente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale	805.190	805.190
Debiti verso banche		361.549	361.549
Debiti verso altri finanziatori		10.485.049	10.485.049
Debiti verso imprese collegate		318.384	318.384
Debiti tributari		8.472.943	8.472.943
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		108.800	108.800
Altri debiti		108.390	108.390
Totale debiti		20.660.305	20.660.305

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019	457	457
Saldo al 31/12/2018		457
Variazioni		457

Risconti passivi	457	457
Totale ratei e risconti passivi	457	457
Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	457

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, come economico

Valore della produzione

2019	2018	2017
12.100,00	12.100,00	12.100,00

2019	2018	2017	2016
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Subdivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Art. 2423, primo comma, n. 10, C.c.)

2019	2018	2017
12.100,00	12.100,00	12.100,00
12.100,00	12.100,00	12.100,00

Subdivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Art. 2423, primo comma, n. 10, C.c.)

2019	2018	2017
12.100,00	12.100,00	12.100,00
12.100,00	12.100,00	12.100,00

Costi della produzione

2019	2018	2017
12.100,00	12.100,00	12.100,00

2019	2018	2017	2016
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Nota integrativa, conto economico**Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2019	16.799.880
Saldo al 31/12/2018	16.706.006
Variazioni	93.874

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	13.247.874	14.497.302	(1.249.428)
Altri ricavi e proventi	3.552.006	2.208.704	1.343.302
Totale	16.799.880	16.706.006	93.874

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	13.247.874
Totale	13.247.874

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Totale	13.247.874
Totale	13.247.874

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	16.458.976
Saldo al 31/12/2018	16.436.370
Variazioni	23.606

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	9.214.158	10.078.211	(864.053)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Servizi	562.219	610.480	(48.261)
Godimento di beni di terzi	228.634	335.797	(107.163)
Salari e stipendi	2.958.667	2.527.359	431.308
Oneri sociali	652.742	628.040	24.702
Trattamento di fine rapporto	178.437	85.953	92.484
Altri costi del personale	81.736	35.947	45.789
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	30.274	29.397	877
Ammortamento immobilizzazioni materiali	84.353	75.991	8.362
Variazione rimanenza materie prime	106.327	80.390	25.937
Accantonamento per rischi		1.889.385	(1.889.385)
Oneri diversi di gestione	2.361.429	58.420	2.303.009
Totale	16.458.976	16.435.370	23.606

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Sotto tale voce è riportato anche il costo per il lavoro interinale per € 78.293,05.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(266.924)	(212.076)	(54.848)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	36	12	24
(Interessi e altri oneri finanziari)	(266.960)	(212.088)	(54.872)
Totale	(266.924)	(212.076)	(54.848)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari	99.971
Debiti verso banche	99.971
Altri	166.990
Totale	266.960

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari	1.947	1.947
Interessi fornitori ed Erario	152.807	152.807
Interessi medio credito	51.843	51.843
Sconti o oneri finanziari	46.181	46.181
Interessi su finanziamenti	14.183	14.183
Arrotondamento	(1)	(1)
Totale	266.960	266.960

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	36	36
Totale	36	36

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2019	72.481	46.500	25.981
Saldo al 31/12/2018			Variazioni

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	72.481	46.500	25.981
IRES	6.232	46.500	(40.268)
IRAP	66.249		66.249
Totale	72.481	46.500	25.981

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa alle informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impieghi assunti per tutto l'esercizio

Descrizione	2019	2018
Compensi	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Impieghi assunti	0,00	0,00

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Art. 2357, primo comma, n. 23-bis, C.c.)

L'ente non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non trattati dallo stato patrimoniale

(Art. 2357, primo comma, n. 23-ter, C.c.)

L'ente non ha posto in essere accordi non trattati dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Al corso dell'esercizio 2019, l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e, in data 27/01/2020, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019. Il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 27/01/2020, con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Di conseguenza, la situazione contabile ha registrato il rinvio al bilancio d'esercizio 2020, per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

In data 27/01/2020 l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019, con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 27/01/2020, con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Ente ha provveduto a fornire a richiesta le informazioni di cui al presente articolo, in data 27/01/2020.

Esposizione di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di cui costituisce il risultato d'esercizio

Descrizione	2019	2018
Utili	0,00	0,00
Perdite	0,00	0,00
Altre informazioni	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	1.499
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	1.499
a dividendo	Euro	

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Al sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è slittato oltre quelli previsti dal Codice Civile in quanto l'attività propriamente amministrativa del Consorzio ha subito un pesante rallentamento dovuto alla incombente emergenza sanitaria tutt'ora in corso. Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso. In data 21/12/2020 l'Ente si è visto notificare istanza di fallimento da parte di Cofarmit Farmacisti insieme SpA sulla base di un credito che già negli anni precedenti era stato a più riprese contestato sia nel suo ammontare che nella sua stessa esistenza. L'Ente ha provveduto pertanto a conferire mandato professionale al proprio legale di fiducia al fine di difendersi nelle sedi giudiziarie in vista dell'udienza prefallimentare che si terrà innanzi al Tribunale di Salerno in data 19/01/2021.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'ente non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

L'ente non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Compensi	5.733	43.200
Amministratori		Sindaci

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nota integrativa, altre informazioni

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Andrea Inserra

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Sede in VIA SABATO VISCO 24/C -84131 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro 506.098,72 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Signori Sindaci

l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.499.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale è un consorzio di Enti Locali, costituito nel 1998 ai sensi dell'art.25 L.142/90 sostituito dall'art.31 del TUEL ed ai sensi della L. 362/1991, per volontà dei comuni di Baronissi, Capaccio-Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati, per la gestione comune delle farmacie comunali e servizi accessori che le stesse erogano. Lo scopo è la conservazione della titolarità in capo all'Ente ed il controllo diretto della gestione attraverso l'affidamento al CFI.

Infatti l'Art. 10, comma 1 lettera c L.362/91 prevede che "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari".

Il Consorzio, ai sensi del vigente Statuto consortile è "ente pubblico non economico, ai sensi della L.n.392/91 e dell'art.31 del D.Lgs.n.267/2000, nonché ai sensi dell'art. 1 co.2 dlgs 165/2001, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale".

Il Consorzio ha, nel corso del 2019, gestito 19 farmacie erogando, ad una utenza stimata in alcune centinaia di migliaia di abitanti, i seguenti servizi: distribuzione di farmaci e parafarmaci, analisi e controlli sanitari, divulgazione di servizi informativi, organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le Unità Locali consorziate sono così distribuite: Salerno (2), Scafati (5 – recesso 01/01/2020), Capaccio-Paestum (2), Eboli (2), Cava de' Tirreni (1). Le Unità Locali gestite in regime di atti convenzionali ex art. 30 TUEL con altri Enti Locali sono così distribuite: Angri (2), Agropoli (1), Ascea (1) Baronissi (1), S.Egidio M. (1), Lioni (1).

Andamento della gestione**Andamento della gestione nei settori in cui opera l'ente**

L'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo ed in linea col precedente.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2019	31/12/2018
Ricavi	16.799.880	16.706.006
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	(3.096.475)	(1.832.680)
Reddito operativo (Ebit)	340.904	270.636
Utile (perdita) d'esercizio	1.499	12.060
Attività fisse	16.440.677	16.293.492
Patrimonio netto complessivo	629.395	627.898
Posizione finanziaria netta	439.981	(1.223.682)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2019	31/12/2018
valore della produzione	16.799.880	16.706.006
marginare operativo lordo	(3.096.475)	(1.832.680)
Risultato prima delle imposte	73.980	58.560

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'ente confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ricavi netti	13.247.874	14.497.302	(1.249.428)
Costi esterni	12.472.767	13.052.683	(579.916)
Valore Aggiunto	775.107	1.444.619	(669.512)
Costo del lavoro	3.871.582	3.277.299	594.283
Marginare Operativo Lordo	(3.096.475)	(1.832.680)	(1.263.795)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	114.627	105.388	9.239
Risultato Operativo	(3.211.102)	(1.938.068)	(1.273.034)
Proventi non caratteristici	3.552.006	2.208.704	1.343.302
Proventi e oneri finanziari	(266.924)	(212.076)	(54.848)
Risultato Ordinario	73.980	58.560	15.420
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	73.980	58.560	15.420
Imposte sul reddito	72.481	46.500	25.981
Risultato netto	1.499	12.060	(10.561)

A migliore descrizione della situazione reddituale dell'ente si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018
ROE netto	0,00	0,02
ROE lordo	0,12	0,10
ROI	0,02	0,01
ROS	0,03	0,02

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'ente confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Immobilitazioni immateriali nette	93.350	137.313	(43.963)
Immobilitazioni materiali nette	1.541.032	3.491.255	(1.950.223)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	14.806.295	12.664.924	2.141.371
Capitale immobilizzato	16.440.677	16.293.492	147.185
Rimanenze di magazzino	1.293.701	1.400.028	(106.327)
Crediti verso Clienti	2.240.532	2.942.250	(701.718)
Altri crediti	1.084.762	1.926.979	(842.217)
Ratei e risconti attivi	24.191	59.068	(34.877)
Attività d'esercizio a breve termine	4.643.186	6.328.325	(1.685.139)
Debiti verso fornitori	2.580.903	6.086.281	(3.505.378)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	2.238.655	6.902.498	(4.663.843)
Altri debiti	107.890	117.719	(9.829)
Ratei e risconti passivi	457	457	

Passività d'esercizio a breve termine	4.927.905	13.106.498	(8.178.593)
Capitale d'esercizio netto	(284.719)	(6.778.173)	6.493.454
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.157	460.446	57.711
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)	6.343.088		6.343.088
Altre passività a medio e lungo termine	9.105.299	7.203.293	1.902.006
Passività a medio lungo termine	15.966.544	7.663.739	8.302.805
Capitale investito	189.414	1.851.580	(1.662.166)
Patrimonio netto	(629.395)	(627.898)	(1.497)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(798.540)	(1.847.777)	1.049.237
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.238.521	624.095	614.426
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(189.414)	(1.851.580)	1.662.166

A migliore descrizione della solidità patrimoniale dell'ente si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018
Margine primario di struttura	(15.811.282)	(15.665.594)
Quoziente primario di struttura	0,04	0,04
Margine secondario di struttura	953.802	(6.154.078)
Quoziente secondario di struttura	1,06	0,62

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Depositi bancari	1.459.016	866.794	592.222
Denaro e altri valori in cassa	147.704	118.850	28.854
Disponibilità liquide	1.606.720	985.644	621.076
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	6.650		6.650
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	361.549	361.549	
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Debiti finanziari a breve termine	368.199	361.549	6.650
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.238.521	624.095	614.426

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)	769.181	1.847.777	(1.078.596)
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri	29.359		
Quota a lungo di finanziamenti		29.359	
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(798.540)	(1.847.777)	1.049.237
Posizione finanziaria netta	439.981	(1.223.682)	1.663.663

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018
Liquidità primaria	0,94	0,44
Liquidità secondaria	1,18	0,54
Indebitamento	33,65	30,55
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,52	0,39

L'indice di liquidità primaria è pari a 0,94. L'indebitamento a breve è in equilibrio con le risorse disponibili. L'indice di liquidità secondaria è pari a 1,18. Il valore assunto dal capitale circolante netto è soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.

L'indice di indebitamento è pari a 33,65. L'ammontare dei debiti è da considerarsi molto rilevante. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,52, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addetti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l'ente è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui l'ente è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Attività di ricerca e sviluppo

Al sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che nessuna attività di R&S è svolta.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Il consorzio non detiene né azioni né quote proprie né di società controllanti.

Evoluzione prevedibile della gestione

Alla luce dei dati che precedono, anche in considerazione delle criticità congiunturali del mercato di riferimento, si segnala una lieve contrazione del fatturato rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio precedente. Tuttavia, si evidenzia che, nonostante l'intensificarsi dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia globale, si registra un moderato decremento del fatturato nell'esercizio 2020.

Pertanto, considerato che il Consorzio ha fortemente ridimensionato la propria esposizione bancaria rispetto alle annualità precedenti, la principale consistenza dei debiti è imputabile a profilo erariale. Ad ogni modo, allo stato attuale, pure alla luce della sospensione delle attività di notifica dei ruoli, non esistono cartelle esattoriali notificate all'ente, che non siano state regolarizzate.

Ciò non toglie che deve essere proposito specifico del Consorzio il forte abbattimento dell'esposizione debitoria erariale, attraverso piani di rateizzazione ordinari di eventuali ruoli relativi ad imposte pregresse e tramite il ricorso ad eventuali piani di rottamazione prossimo venturi (a più riprese annunciati a livello nazionale).

Dal punto di vista organizzativo e gestionale interno all'ente, risulta indispensabile il miglioramento della produttività locali con contestuale buona gestione del magazzino interno di ciascuna sede farmaceutica ed altrettanta buona gestione delle risorse umane, il cui incremento se necessario dovrà essere parametrato al fatturato.

Siffatti assunti obiettivi consentono di concludere che il Consorzio ha tutte le potenzialità per raggiungere, nel medio periodo e sulla base di una gestione di prospettiva, che ne valorizzi le ampie capacità di generare flussi di cassa costanti e continui, piena stabilità economico-finanziaria, che passi attraverso la tutela del patrimonio dell'ente mediante l'incremento e l'inasprimento del controllo di gestione.

Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

Il vostro ente non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa di cui alla legge n. 342/2000.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Andrea Inserra

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Sede in VIA SABATO VISCO,24/C - SALERNO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 03406400659

N.REA SA/294522

Capitale Sociale Euro 506.098,72 interamente versato

VERBALE COLLEGIO SINDACALE

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

Il Collegio Sindacale ha verificato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2021.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'articolo 2409-bis c.c.

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.


Al termine dei lavori il collegio sindacale delibera di rendere all'Assemblea dei Sindaci la relazione allegata al presente verbale che viene depositata agli atti.

Salerno, li 15.01.2021

Il Presidente
Dott. Enrico Rocco



Sindaco Effettivo
Dott.ssa Immacolata Garofalo



Sindaco Effettivo
Rag. Ernesto Giordano



CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Sede in VIA SABATO VISCO,24/C - SALERNO
Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 03406400659
N.REA SA/294522
Capitale Sociale Euro 506.098,72 interamente versato

Relazione al Bilancio al 31/12/2019

Relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Ai Signori Sindaci dei Comuni Soci del CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE con sede legale sita in SALERNO, VIA SABATO VISCO,24/C.

In Premessa si fa presente che l'organo di controllo ha preso atto che l'organo amministrativo ha tenuto conto dell'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio, della Nota Integrativa e del Rendiconto finanziario con i nuovi schemi in recepimento della Direttiva n. 2013/34/UE e del DLgs n. 139/2015, tramite l'utilizzo della "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tali documenti e renderli disponibili al trattamento digitale presso il Registro delle Imprese gestito dalla Camera di Commercio competente, in esecuzione dell'art. 5, comma 4, DPCM n. 304/2008.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs n. 139/2015 per le quali non è stato previsto un regime transitorio, gli effetti sulle poste di bilancio sono stati rilevati retroattivamente nell'esercizio in cui viene adottato il Principio contabile. Più precisamente il Principio OIC 29 prevede che gli effetti siano contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso e solitamente nella posta utili portati a nuovo o ad altro componente del patrimonio netto se più appropriato. L'organo di controllo ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma di bilancio rispetto a quella adottata nel precedente esercizio siano conformi alle modifiche di legge.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza svolta in applicazione degli articoli 2403, 2403-bis, 2405 del Codice Civile, si è ispirata ai Principi di Comportamento stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'organo di controllo ha partecipato regolarmente alle assemblee dei sindaci ed alle adunanze dell'organo amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti ed azzardate. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, seppur con qualche ritardo, ci sono state periodiche informazioni da parte dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

In particolare, l'organo amministrativo ha informato l'organo di vigilanza sull'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020, sui fattori di rischio ed incertezze significative relative alla continuità aziendale, nonché sui piani aziendali predisposti per contrastare tali rischi ed incertezze.

Le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società nel corso dell'esercizio sono state le seguenti:

- Dal punto di vista patrimoniale il consiglio di amministrazione, in ragione della delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 79 del 03.10.2019 a cui demandava il compito di riparametrizzare il valore dell'indennità di avviamento delle Farmacie del Consorzio, ha iscritto in bilancio nella voce crediti verso altri oltre l'esercizio un valore del ristoro che ogni Comune Socio, rispettivamente per la propria farmacia, deve riconoscere al CFI per l'attività di gestione delle stesse per un valore complessivo di euro 2.692.589,63. Detto valore è stato calcolato attraverso l'applicazione del 33% sul volume di affari di ogni farmacia al periodo 2018 rivalutato all'indice del 1,5. Medesima applicazione del ristoro finalizzata all'iscrizione del credito in bilancio è stata adottata anche per

l'oramai ex socio Comune di Scafati il cui credito iscritto in bilancio pari ad euro 2.250.855,00 comprende anche la quota di investimenti effettuati nelle cinque farmacie gestite dal Consorzio per euro 467.838,00. Il valore di avviamento delle farmacie dei Comuni convenzionati, invece, già iscritto nel bilancio precedente, è stato riparametrato attraverso la medesima valorizzazione utilizzata per le farmacie dei Comuni Soci, che ha portato ad una riduzione dei crediti iscritti in bilancio verso detti comuni per un importo complessivo di euro 1.726.882,50 che trova la contropartita nel decremento dell'apposito fondo rischi.

Le attività svolte dall'organo di controllo hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso di esso sono state svolte, seppur con ritardi dovuti dalla non puntuale e tempestiva consegna della documentazione, le riunioni di cui all'art. 2404 c.c e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti, a cui ci si rimanda.

Si fa presente che non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, con parti correlate o infragrupo, degne di essere menzionate. E' stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale,
- l'assetto organizzativo e le dotazioni informatiche sono rimaste sostanzialmente invariate,
- le risorse umane, costituenti la "forza lavoro", non sono sostanzialmente mutate ad eccezione di adeguamenti della struttura organizzativa.

L'organo amministrativo ha informato l'organo di controllo sui provvedimenti adottati per fronteggiare la situazione di emergenza da COVID-19 ed a tal riguardo non emergono osservazioni particolari da riferire.

Durante l'esercizio non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2406 C.c. ne sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, C.c..

Non è stata promossa alcuna azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2393, comma 3, C.c..

In base a quanto stabilito dalla norma di comportamento n. 6.2 stabilita dal CNDCEC, si fa presente che non sono pervenute denunce, ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio sociale appena concluso, non sono pervenuti esposti all'organo di controllo.

In riferimento a quanto riportato dalla norma di comportamento n. 8.1 stabilita dall'ODCEC, l'organo di controllo, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Bilancio d'esercizio

Per la riclassificazione degli schemi di bilancio, la Relazione dell'organo di controllo fa riferimento agli standard elaborati dalla Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved), partner più che affidabile per il sistema bancario italiano ai fini dell'analisi economico-finanziaria, per la valutazione del rischio di credito e per la consulenza allo sviluppo dei sistemi di rating. Il bilancio, così come proposto dall'organo amministrativo, chiude con un risultato d'esercizio pari ad € 1.499.

Per quanto a conoscenza dell'organo di controllo, nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 l'organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, comma 5 del Codice Civile, bensì ha esercitato la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità).

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") a seguito dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, l'Ente ha fissato la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio oltre il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'organo societario ha di fatto rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429, comma 3, C.c. per il deposito della presente relazione unitaria, facoltà concessa in seguito all'emergenza epidemiologica del COVID-19, essendo il bilancio stato

Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale, riclassificato in base alle disposizioni della Centrale dei Bilanci, si riassume nei seguenti valori:

Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci

	Valore esercizio corrente	Valore esercizio precedente	Variazione
ATTIVO			
Attivo immobilizzato			
Immobilizzazioni materiali	93.350	137.313	-43.963
Immobilizzazioni materiali nette	1.541.032	3.491.255	-1.950.223
Attivo finanziario immobilizzato			
Crediti diversi oltre l'esercizio	14.806.295	12.664.924	2.141.371
Totale Attivo Finanziario immobilizzato	14.806.295	12.664.924	2.141.371
AI) Totale Attivo immobilizzato	16.440.677	16.293.492	147.185
Attivo Corrente			
Rimanenze	1.293.701	1.400.028	-106.327
Crediti commerciali entro l'esercizio	2.240.532	2.942.250	-701.718
Crediti diversi entro l'esercizio	1.084.762	1.926.979	-842.217
Altre Attività	24.191	59.068	-34.877
Disponibilità liquide	1.606.720	985.644	621.076
Liquidità	4.956.205	5.913.941	-957.736
AC) Totale Attivo Corrente	6.249.906	7.313.969	-1.064.063
AT) Totale Attivo	22.690.583	23.607.461	-916.878
PASSIVO			
Patrimonio Netto	506.099	506.099	0
Capitale Sociale	506.099	506.099	0
Capitale Versato	506.099	506.099	0
Riserve Nette	121.799	109.739	12.060
Utile (perda) dell'esercizio	1.499	12.060	-10.561
Risultato dell'esercizio a Riserva	1.499	12.060	-10.561
PN) Patrimonio Netto	629.395	627.898	1.497
Fondi Rischi ed Oneri	882.269	3.794.471	-2.912.202
Fondo Trattamento Fine Rapporto	518.157	460.446	57.711
Fondi Accantonati	1.400.426	4.254.917	-2.854.491
Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio	798.540	1.847.777	-1.049.237
Debiti Commerciali oltre l'esercizio	8.222.530	371.185	7.851.345
Debiti Tributari oltre l'esercizio	6.343.088	-	6.343.088
Debiti Diversi oltre l'esercizio	500	3.037.637	-3.037.137
Debiti Consolidati	15.364.658	5.256.599	10.108.059
CF) Capitali Permanenti	17.394.479	10.139.414	7.255.065
Debiti Finanziari verso Banche entro l'esercizio	6.650	0	6.650
Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori entro l'esercizio	361.549	361.549	0
Debiti Finanziari entro l'esercizio	368.199	361.549	6.650
Debiti Commerciali entro l'esercizio	2.580.903	6.086.281	-3.505.378
Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio	2.129.855	6.783.431	-4.653.576
Debiti Diversi entro l'esercizio	216.690	236.786	-20.096
Altre Passività	457	0	457
PC) Passivo Corrente	5.296.104	13.468.047	-8.171.943
NP) Totale Netto e Passivo	22.690.583	23.607.461	-916.878

Sotto l'aspetto dell'attivo dello stato patrimoniale rileva una consistente riduzione delle immobilizzazioni materiali per effetto della dismissione di cespiti aziendali; i crediti diversi oltre l'esercizio risultano incrementati per effetto della valorizzazione degli avviamenti delle farmacie dei Comuni Soci; i crediti verso clienti entro l'esercizio risultano diminuiti rispetto al periodo precedente così come i crediti diversi entro l'esercizio; le disponibilità liquide risultano notevolmente incrementate.

Sotto l'aspetto del passivo dello stato patrimoniale risulta innanzitutto un incremento delle riserve pari al valore del risultato positivo del periodo precedente; una forte riduzione del fondo per rischi ed oneri pari ad euro 2.912.202 rispetto al periodo precedente per effetto della riduzione dei crediti di avviamento delle farmacie dei Comuni convenzionati. Ulteriore voce del passivo dello stato patrimoniale che presuppone una maggiore attenzione da parte degli organi di gestione è quella dei debiti che ammontano ad euro 20.660.305 intesi sia entro che oltre l'esercizio, portando a registrare una variazione in aumento rispetto al periodo precedente di euro 1.935.659. Si segnala che nell'attuale esercizio vi è stata una diversa iscrizione sia dei debiti verso fornitori che dei debiti erariali rispetto alla scadenza. Infatti, proprio queste due voci di debito sono quelle maggiormente evidenti a cui porre urgente rimedio attraverso politiche di ristrutturazione straordinaria. Infine, la voce debiti verso le banche oltre l'esercizio registra una notevole riduzione di euro 1.049.237 anche per effetto della dismissione di cespiti aziendali.

Conto Economico

Il Conto Economico, riclassificato in base alle disposizioni della Centrale dei Bilanci, si riassume nei seguenti valori:

Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci

	Valore esercizio corrente	Valore esercizio precedente	Variazione
GESTIONE OPERATIVA			
Ricavi netti di vendita	13.247.874	14.497.302	-1.249.428
Valore della Produzione	13.247.874	14.497.302	-1.249.428
Acquisti netti	9.214.158	10.078.211	-864.053
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e merci	106.327	80.390	25.937
Costi per servizi e godimento beni di terzi	790.853	946.277	-155.424
Valore Aggiunto Operativo	3.136.536	3.392.424	-255.888
Costo del lavoro	3.871.582	3.277.299	594.283
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA)	-735.046	115.125	-850.171
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	84.353	75.991	8.362
Accantonamenti Operativi per Rischi ed Oneri	-	1.889.385	-1.889.385
Margine Operativo Netto (M.O.N.)	-819.399	-1.850.251	1.030.852
GESTIONE ACCESSORIA			
Altri Ricavi Accessori Diversi	3.552.006	2.208.704	1.343.302
Oneri Accessori Diversi	2.361.429	58.420	2.303.009
Saldo Ricavi/Oneri Diversi	1.190.577	2.150.284	-959.707
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	30.274	29.397	877
Risultato Ante Gestione Finanziaria	340.904	270.636	70.268
GESTIONE FINANZIARIA			
Altri proventi finanziari	36	12	24
Proventi finanziari	36	12	24
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT)	340.940	270.648	70.292
Oneri finanziari	266.960	212.088	54.872
Risultato Ordinario Ante Imposte	73.980	58.560	15.420
GESTIONE TRIBUTARIA			
Imposte nette correnti	72.481	46.500	25.981
Risultato netto d'esercizio	1.499	12.060	-10.561

Sotto l'aspetto economico rileva innanzitutto una riduzione dei ricavi netti di vendita che letta con il forte incremento del costo del lavoro determina un consistente margine operativo lordo, importante indicatore di redditività della gestione operativa dell'Ente.

Non sono presenti a bilancio poste valutate al fair value degli strumenti finanziari ex art. 2427-bis c.c., per i quali l'organo amministrativo non abbia fornito informazioni specifiche.

Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni dell'impresa, effettuate ai sensi di legge.

Dall'attività di vigilanza e controllo sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione e di menzione nella presente relazione che determinano un giudizio positivo con la riserva ed invito all'organo di gestione di procedere con estrema urgenza ad una serie di attività sia di natura ordinaria che straordinaria. Infatti necessita una specifica attività di circolarizzazione delle poste attive e passive dello stato patrimoniale con contestuale incremento di fondi per rischi ed oneri notevolmente ridotti in questo esercizio; alla predisposizione di un piano di ristrutturazione della posizione debitoria estremamente elevata e non più sostenibile nello specifico verso l'Eraio e verso i fornitori attraverso politiche di dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Ente, attraverso piani di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo ed attraverso il pagamento complessivo delle imposte correnti mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione caratteristica e soprattutto attraverso le disponibilità bancarie che nel presente periodo di imposta sono notevolmente aumentate e per cui non risulta agevole comprendere la motivazione del mancato pagamento della quasi totalità delle imposte correnti; ad un piano più incisivo di recupero dei crediti che da anni vengono iscritti in bilancio; ad un adeguamento della struttura organizzativa rispetto alle reali necessità dell'Ente al fine di ridurre notevolmente il costo del personale, inteso nelle sue diverse forme contrattuali sia di durata che inquadramento, che rappresenta la voce di costo più rilevate per l'Ente; ad un aggiornamento ed adeguamento delle convenzioni stipulate con i Comuni convenzionati che siano non solo giustificate per il raggiungimento di economie di scala per gli approvvigionamenti, ma che determinino un reale utile di gestione per l'Ente; maggiore coinvolgimento e valorizzazione del personale dipendente anche attraverso premialità da riconoscere e basare sull'effettiva produttività di ciascuno; negoziazione dei contratti di fornitura delle merci con grossisti e case farmaceutiche al fine di incrementare i margini di vendita. Alla luce del fondamentale ruolo sociale che l'Ente ricopre per i Comuni Soci e non, in considerazione dei rilevanti posti, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019.

Salerno, il 15.01.2021

Il Presidente

Dott. Enrico Rocco

Sindaco Effettivo

Dott.ssa Immacolata Garofalo

Sindaco Effettivo

Rag. Ernesto Giordano

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO - PROC. PREFALLIMENTARE N. 268/2020 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE

Mittente: "Per conto di: tribunale.salerno@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 21/12/2020, 10:56

A: SALERNO@ASSOFARM.POSTECERT.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/12/2020 alle ore 10:56:00 (+0100) il messaggio

"TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO - PROC. PREFALLIMENTARE N. 268/2020 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE" è stato inviato da

["tribunale.salerno@civile.ptel.giustiziacert.it"](mailto:tribunale.salerno@civile.ptel.giustiziacert.it)

indirizzato a:

SALERNO@ASSOFARM.POSTECERT.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0160C03E-9B58-BED3-3E2C-54BECF5D0663@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO - PROC. PREFALLIMENTARE N. 268/2020 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE

Mittente: tribunale.salerno@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 21/12/2020, 10:46

A: SALERNO@ASSOFARM.POSTECERT.IT

Tribunale Ordinario di Salerno.

--

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO N. 268 DEL 2020

GIUDICE RELATORE: DOTT. MAINENTI MARINA

Notificazione ai sensi dell'art.15 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 come modificato dall'art.17 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 del

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Proposto in data il 24/11/2020 da

COFARMIT FARMACISTI INSIEME SPA IN LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA

nei confronti di

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

e del pedissequo DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUDIZIONE DEL DEBITORE emesso dal TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO in data 17/12/2020

Si da atto che in data 21/12/2020 10:46 il funzionario di cancelleria ZITO ROSSELLA ha provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

della parte debitrice il presente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati

- IL RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO proposto in data 24/11/2020 da COFARMIT FARMACISTI INSIEME SPA IN LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA

- IL PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE DEL GIUDICE RELATORE emesso in data 24/11/2020

- IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DEL 19/01/2021 ALLE ORE 09:00 depositato in data 21/12/2020 10:46

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE COMPIUTA VISIONE DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE MESSAGGIO CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012.

NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE POTREBBE ESSERE INVIATA DAL SISTEMA DI CANCELLERIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI
NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L.
179/2012

--

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE FALLIMENTARE
PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO N. 268 DEL 2020
GIUDICE RELATORE: DOTT. MAINENTI MARINA

Notificazione ai sensi dell'art.15 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 come modificato dall'art.17
del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 del

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Proposto in data il 24/11/2020 da

COFARMIT FARMACISTI INSIEME SPA IN LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA

nei confronti di

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

e del pedissequo DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUDIZIONE DEL DEBITORE emesso dal
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO in data 17/12/2020

Si da atto che in data 21/12/2020 10:46 il funzionario di cancelleria ZITO ROSSELLA

ha provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica

della parte debitrice il presente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano
allegati

- Il RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO proposto in data 24/11/2020 da
COFARMIT FARMACISTI INSIEME SPA IN LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA

- Il PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE DEL GIUDICE RELATORE emesso in data 24/11/2020

- Il DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DEL 19/01/2021 ALLE ORE 09:00 depositato in
data 21/12/2020 10:46

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE COMPIUTA VISIONE DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE MESSAGGIO
CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L.
179/2012.

NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE POTREBBE ESSERE INVIATA DAL SISTEMA DI CANCELLERIA

--

Allegati:

postacert.eml	427 kB
IndiceBusta.xml	270 bytes
Comunicazione.xml	2,0 kB
16827286s.pdf.zip	306 kB
dati-cert.xml	926 bytes

N. 268\2020 Registro Prefallimentare



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Ufficio Fallimenti

NEL PROCEDIMENTO N.268/2020

PROMOSSO DA

COFARMIT-FARMACISTI INSIEME SPA

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

**CFI - CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE
(C.F.03406400659), REA n. SA- 294522;
Sede in Salerno, alla via Sabato Visco N. 24/C, cap. 84131**

IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, DOTT. FRANCESCO SORRENTINO

RESISTENTE

**Visti gli atti FISSA avanti al G.D., dott.ssa Marina Mainenti, l'udienza del
19/01/2021 alle ore 09:00 (ORA FISSA);**

CONVOCA PER TALE UDIENZA il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante,

MANDA alla Cancelleria per gli avvisi alle parti nelle forme previste dall'art.15 III co l.f.,

ORDINA alla cancelleria di trasmettere con modalità automatica l'esito della comunicazione al ricorrente;

ONERA la cancelleria di compiere precisa annotazione in PCT dell'esito negativo della comunicazione con modalità automatica e di indicarlo sulla copertina del fascicolo;

ONERA, in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC, il ricorrente a notificare l'istanza e il decreto di fissazione d'udienza tramite ufficiale giudiziario, **di persona presso la sede risultante dal Registro delle Imprese**, e ove non sia possibile con queste modalità, con deposito dell'atto nella casa comunale;

ONERA il ricorrente, nell'ipotesi in cui sia previsto il fallimento ex art.147 l.f. di soci persone fisiche illimitatamente responsabili, per la notifica di ricorso e decreto nelle forme di cui agli artt.137 e ss. c.p.c.;

DISPONE che la comunicazione o la notifica venga effettuata sino a quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata;

MANDA alla Cancelleria per acquisire presso CCA la visura camerale, la visura protesti ed i bilanci depositati e presso Agenzia Entrate le ultime tre dichiarazioni reddituali;

ASSEGNA al creditore istante termine sino all'udienza per depositare eventuale replica alla memoria del debitore;

AVVISA le parti;

• **che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;**

• **che saranno riuniti al primo gli ulteriori ricorsi successivamente proposti;**

• **che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia e propri consulenti tecnici;**

• **che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria;**

• **che il debitore ha facoltà di presentare (anche personalmente) memorie e depositare documenti e relazioni tecniche, fino al giorno prima dell'udienza;**

• **che il debitore deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;**

• **che l'ufficio acquisirà le visure relative al debitore dell'anagrafe tributaria;**

• **che le parti possono depositare il bollettino dei protesti;**

• **che il debitore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. fall., non è soggetto al fallimento se dimostra il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di non fallibilità: aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;**

• **aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;**

• **avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro)**

ONERA

parte ricorrente: - al deposito di recente visura presso il registro delle

imprese in relazione all'impresa debitrice; - alla verifica ed alla

comunicazione all'ufficio del termine annuale decorrente dall'eventuale

cancellazione della società dal registro delle imprese

SALERNO, LI 17/12/2020

IL GIUDICE DELEGATO

-DOTT.SSA MARINA MAINENTI -

Avellino, li 11 gennaio 2021

Spett.le
Consorzio Farmaceutico Intercomunale
A mezzo pec a:
salerno@assofarm.postecert.it

Oggetto: procedimento prefallimentare n. 268 del 2020

Mi riferisco al procedimento in oggetto.

Segnalo che, in forza del mandato conferitomi, ho provveduto a depositare la memoria difensiva che qui allego in copia.

In sostanza, tramite la stessa, ho illustrato al Tribunale i motivi che consentono di ritenere infondato il ricorso di fallimento proposto dalla soc. Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.A.; motivi individuati nel fatto che il Consorzio possiede natura di ente pubblico e, come tale, non è assoggettabile alle procedure concorsuali, e che, in ogni caso, non sussiste legittimazione attiva in capo alla ricorrente e non può individuarsi, a riguardo del Consorzio, lo stato di insolvenza.

Con l'occasione, rimetto anche la fattura per acconto su compensi, determinata come da Vostro incarico.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Bruno Meoli

TRIBUNALE DI SALERNO

R.G. PREFALL. 268/2020

MEMORIA DIFENSIVA PER

Il CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE, rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dal prof. avv. Bruno Meoli

CONTRO

LA SOC. COFARMIT - FARMACISTI INSIEME S.P.A., rappresentato e difeso come in

atti

- RICORRENTE-

Con il ricorso introduttivo della procedura prefallimentare in epigrafe, la soc.

“COFARMIT – Farmacisti Insieme SpA” afferma di essere creditrice del componente

Consorzio Farmaceutico Intercomunale, per l'importo di quasi tre milioni di euro; detto

credito troverebbe titolo in diversi contratti di appalto di forniture di prodotti

farmaceutici, cui la Cofarmit avrebbe dato regolare esecuzione senza tuttavia ricevere, da

parte del Consorzio, il pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti. Peraltro, il debito

sarebbe stato fatto oggetto di specifico riconoscimento sottoscritto dal Direttore Generale

dell'Ente debitore e approvato anche dall'Organo amministrativo; riconoscimento versato

nell'ambito di un accordo transattivo che, tuttavia, il Consorzio non avrebbe onorato.

E pertanto, dopo aver affermato che sussisterebbero tutti i presupposti di legge, la soc.

COFARMIT chiede che il Tribunale di Salerno dichiari il fallimento del Consorzio

Farmaceutico Intercomunale.

Il ricorso è infondato.

Il componente Consorzio, infatti, non è **assoggettabile a fallimento**; non riconosce di

essere in alcun modo debitore del Cofarmit; e, comunque, non versa in stato di

insolvenza.

Il ricorso va, dunque, respinto col favore delle spese di lite. E ciò per i seguenti

MOTIVI

I- IL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE NON È

ASSOGGETTABILE A FALLIMENTO.

I.A. Ai sensi dell'art. 2221 del codice civile, <gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni di legge speciale>.

L'art. 1 della legge fallimentare, dal canto suo, ribadisce che <sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano

una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici>.

E', dunque, chiaro che le previsioni del codice civile e della legge fallimentare prevedono, per le imprese esercitate da enti pubblici, uno statuto particolare in virtù del quale dette imprese sono escluse dal perimetro di applicazione delle procedure fallimentari.

Si tratta di una esclusione di tipo soggettivo; essa si applica agli enti pubblici indipendentemente dal fatto (anzi, a dispetto del fatto) che essi esercitino una attività che, dal punto di vista oggettivo, sia qualificabile in termini di attività di impresa, e a prescindere da se, tramite l'esercizio imprenditoriale, l'Ente si riproponga di raggiungere l'obiettivo della copertura dei costi con i ricavi ovvero si spinga alla ricerca dell'utile economico o speculativo, irrilevante essendo anche la circostanza che l'attività industriale o commerciale sia svolta a titolo principale (come capita per i cosiddetti enti pubblici economici) ovvero in modo occasionale e meramente strumentale all'esercizio dei compiti istituzionali.

In definitiva, gli Enti pubblici, a differenza di quanto avviene per le cosiddette imprese, in *mano pubblica* (e cioè, come si vedrà anche *infra*, per quelle imprese esercitate per il

tramite di società il cui capitale sia sottoscritto o sia in qualche maniera acquisito da uno o più enti pubblici) **sono escluse, di per sé e senza eccezioni, dalla procedura fallimentare.**

Tutto ciò, si ritiene comunemente, trova giustificazione per il fatto che un ente pubblico, quantunque svolga una attività di tipo economico, assume le sue scelte gestionali in forza di valutazioni di tipo latamente politico; scelte che non possono essere trasferite, tramite lo spossessamento fallimentare, agli Organi della procedura concorsuale, pena, in caso contrario, il determinarsi di una non ammissibile ingerenza del potere giudiziario nella sfera di esercizio di potestà di tipo quello amministrativo.

In altre parole, per usare le parole della giurisprudenza, le ragioni dell'incompatibilità della procedura fallimentare con l'attività degli enti pubblici, vanno ricercate in ciò: che *<la procedura fallimentare provocherebbe un'inammissibile interferenza giudiziaria sulla sovranità dell'ente e (nel caso di enti locali) dei suoi organi di gestione di emanazione politica, che verrebbero sostituiti dagli organi della procedura, paralizzandone l'attività ed impedendone il perseguimento dei fini di interesse pubblico, che paradossalmente dovrebbero soccombere a fronte degli interessi schiettamente privatistici del ceto creditorio, realizzando un vero e proprio corto circuito in un sistema che invece è fondato sulla rappresentatività democratica di coloro che sono eletti al governo di un ente locale e di un territorio>* (Trib. La Spezia, 21.3.2013; App. Torino, 15.2.2013, di cui anche *infra*).

Peraltro, la scelta legislativa di escludere gli enti pubblici dalle procedure concorsuali (scelta che, in generale, non incide su principi o regole a copertura costituzionale: si v. già Corte cost. 16.6.1970 n. 94), trova conferme anche alla stregua un'analisi di tipo prospettico, visto che essa è stata ribadita anche dall'art. 1 del codice della crisi di impresa approvato col D. lgs. 14 del 2019.

I.B. Si può ora evidenziare che il deducente Consorzio è pacificamente una pubblica amministrazione e, come tale, non è assoggettato a fallimento. Esso, infatti, è stato costituito in forza di una convenzione fra amministrazioni stipulata, in data 20 febbraio 1988, dai Comuni di Eboli, Baronissi, Capaccio, Cava dei Tirreni, Salerno e Scatati (all. n. 1).

Come si legge anche nella premessa dell'atto costitutivo, la cornice giuridica nella quale detta costituzione si iscrive, è individuata dalla disposizione di cui all'art. 10 della legge 8.11.1991 n. 362, recante *Norme di riordino del settore farmaceutico*, la quale disciplina la cd. *gestione comunale delle farmacie e sancisce, tra l'altro, che <le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari>* ovvero <d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità>.

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale integra, dunque, uno dei consorzi tra Comuni comunali; gestione che, secondo la giurisprudenza amministrativa, <costituisce esercizio che, ai sensi della ridetta disposizione di legge, è incaricato della gestione delle farmacie diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali, svolta per conto del S.S.M.> (Cons. Stato, 8.2.2013 n. 729).

Va subito evidenziato che l'espresso richiamo dell'art. 10 L. 362 del 1991 alla disciplina della legge n. 142 del 1990 (e cioè alla *Legge sulla autonomia locali* all'epoca vigente) fa sì che lo strumento consortile a cui la disposizione evidentemente allude non è – come sembra ritenere il ricorrente – quello (civillistico) costituito dai consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui alle disposizioni contenute nel Titolo X del Libro V del codice civile (artt. 2602 e ss.); bensì quello di cui all'art. 25 della

cit. legge n. 142, secondo cui: *<I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, e l'esercizio di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili>*.

Ed infatti, come si legge nell'atto costitutivo del CFI- Consorzio Farmaceutico Intercomunale, esso è stato costituito proprio alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 24 e 25 della L. 142 del 1990 (si v. la lett e- della relativa premessa, a pag. 6).

Il detto atto costitutivo, peraltro, si premura di dare specifico conto anche della osservanza di tutte le previsioni di cui al citato art. 25 della l. 142, e precisamente:

➤ di quella di cui all'art. 3 ultima parte, secondo cui *<lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili>*; previsione, quest'ultima, che risulta attuata tramite gli artt. 6 e ss. dello statuto consortile;

➤ di quella di cui al comma 4, secondo cui *<Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto>*; previsione che risulta attuata tramite l'art. 7 dello statuto consortile;

➤ di quella di cui al comma 5, secondo cui *<L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto>*; previsione, quest'ultima, che risulta attuata tramite l'art. 8 lett. o)- dello statuto.

Inoltre, come espressamente precisato nell'atto costitutivo, esso risulta essere stato approvato, prima della sottoscrizione, dai Consigli comunali di tutti gli enti consorziati, come appunto previsto dalla legge.

Quanto allo scopo del Consorzio, lo stesso è individuato nell'art. 2 dell'atto, ed è costituito dalla *assunzione diretta dei servizi di comune interesse degli enti consorziati,*

inerti: alla gestione delle farmacie comunali e alla erogazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici; alla gestione in forma diretta di servizi sociali; alla dispensazione delle specialità medicinali.

Risulta, dunque, con evidenza che, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale, l'atto costitutivo del CFI individua un vero e proprio ente pubblico costituito nelle forme di legge, e cioè di quelle di cui al più volte cit. art. 25 della l. 142 (all'epoca vigente: oggi ricollocato nell'art. 31 del TUEL approvato col D. Lgs. 267 del 2000).

E' chiaro, altresì, che il suo oggetto è costituito dalla gestione delle farmacie comunali - giusta quanto previsto dall'art. 10 della cit. l. 362 del 1991 - oltre che da altre attività anche di carattere sociale.

Tanto già basterebbe a dimostrare la natura pubblica dell'Ente. La legge, infatti, consente ai Comuni di essere titolari di una quota delle farmacie autorizzate dalla Regione; dette farmacie, come previsto dall'art. 10 da ultimo citato, possono essere gestite in economica da un singolo Comune ovvero, anche allo scopo di consentire economie di scala, tramite un ente consortile costituito dai Comuni titolari.

E' evidente che, nel passare dalla gestione individuale a quella consortile, non può certo cambiare la natura pubblica dell'Ente gestore né il suo statuto sotto il profilo della assoggettabilità a fallimento; non v'è chi non veda, infatti, come la gestione consortile delle farmacie altro non sia se non una *gestione comunale congiunta*, che resta pur sempre confinata in un ambito pubblicistico, in quanto affidata ad un ente formalmente e sostanzialmente pubblico, assoggettato ad un indirizzo e ad un controllo di tipo politico.

I.C. La natura pubblica del CFI, oltre ad essere agevolmente deducibile dalla cornice normativa nel cui ambito l'Ente è stato costituito, trova conferme in numerosi indici, tutti concordanti e tutti significativi, che sono costituiti, in primo luogo, da accertamenti giudiziari svolti, praticamente, presso tutte le giurisdizioni.

Si consideri, ad esempio, quanto affermato dalla sentenza assunta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, n. 212 del 2018.

In detta sentenza, nella quale si discute della responsabilità erariale di un funzionario del CFI, si legge quanto segue:

<In relazione alla natura giuridica del predetto Consorzio, la Procura regionale, nell'atto di citazione, ha messo in evidenza che il CFI di Salerno è stato istituito ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 475 del 1968 – disposizione che prevede, tra le forme di gestione delle farmacie comunali, anche quella dei consorzi tra i Comuni – e degli artt. 30 e ss. E 114 D.Lgs 267/2000 (già srt. 24 L. 142 del 1990), oltre che dell'art. 10 L. 362/1991. Il predetto soggetto giuridico è un ente pubblico economico costituito, in seguito alla approvazione da parte della Regione Campania della pianta organica delle farmacie della Provincia di Salerno, dai Comuni di Salerno, Scafati, Cava dei Tirreni, Eboli, Baronissi e Capaccio, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione in data 20 febbraio 1998; le disposizioni statutarie prevedono per i Comuni l'obbligo di ripiano delle perdite secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione; l'oggetto del Consorzio è costituito dalla gestione delle farmacie e dalla distribuzione al dettaglio e all'ingrosso del settore farmaceutico e parafarmaceutico>. Sulla scorta di tale premessa, la Corte passa, dunque, a valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto; eccezione che si fondava, appunto, sulla asserita carenza di natura pubblica in capo al Consorzio e sulla sua prospettata assimilabilità ad una società di capitali in mano pubblica. Detta eccezione viene, però, agevolmente respinta *<attesa la natura giuridica di ente pubblico economico del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno>* (all. n. 2 pag. 6).

Con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 3.6.2015, n. 11376, è stata affrontata e risolta una questione di giurisdizione sollevata nel corso di un procedimento pendente dinanzi al TAR della Campania, Sezione Salerno, avente ad oggetto

l'esecuzione di una convenzione stipulata tra il CFI e il Comune di Baronissi, a valle della richiesta di riammissione al Consorzio presentata da detto Comune, il quale aveva precedentemente, esercitato il recesso dall'Ente consortile.

Il Collegio, sul presupposto che <sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>, afferma che <non v'è alcun dubbio che la "transazione e convenzione ... per la gestione della farmacia comunale" de qua è da comprendere nella categoria degli "accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", di cui alla citata L. n. 241 del 1990, art. 15, comma 1, - o, più in generale, tra le "convenzioni" che gli enti locali possono stipulare "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", di cui al menzionato D.Lgs. n. 267 del 2000, art.30, comma 1-, sia sul piano soggettivo, essendo stata stipulata tra il Comune di Baronissi da un lato ed il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (composto dai Comuni di Salerno, Cava de' Tirreni, Scafati, Capaccio, Eboli e Baronissi) dall'altro...> (all. n. 3).

Con la sentenza n. 2892 del 2018, il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, in un giudizio instaurato tra il Consorzio e un suo dipendente, affronta, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il tema della natura giuridica dell'Ente. Il Giudice – dopo aver richiamato, al riguardo, un consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base al quale <il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, di conseguenza è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici e fa parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati> - conclude affermando che <le considerazioni che precedono portano a ritenere la natura pubblica del Consorzio> (all. n. 4). Analoga motivazione la si legge anche nella sentenza del medesimo Tribunale recante n. 2419 del 2019 (all. n. 5).

Anche il Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno, nel giudicare un dipendente infedele del Consorzio, ai fini della qualificazione della fattispecie di reato a lui ascritta, si esprime, con la allegata sentenza del 15.4.2019, nei seguenti termini: *<Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno è un ente pubblico interamente partecipato dai Comuni che vi aderiscono, la cui funzione statutaria è quella di gestire le farmacie presenti nel territorio, anche al fine di garantire informazioni sanitarie e l'organizzazione di servizi socio assistenziali>* (all. n. 6).

Va poi osservato che tutti gli atti amministrativi assunti dal Consorzio, ove impugnati, vengono regolarmente sottoposti al giudizio del Giudice amministrativo che, avendoli sempre qualificati come atti amministrativi, mai ha negato, a loro riguardo, la propria giurisdizione (giurisdizione che, peraltro, come sopra detto, è stata confermata dalle SS.UU. della Cassazione) con ciò ribadendo che il Consorzio ha natura di ente pubblico (si v. ad es. l'ordinanza del C.d.S. qui allegata sub n. 7).

Come può, dunque, notarsi, presso tutte le giurisdizioni e ad ogni effetto, il CFI viene considerato come un ente pubblico. Tale conclusione viene ricavata sia da argomenti di tipo generale (inerenti alla natura in sé dei consorzi intercomunali e delle aziende speciali di cui alle disposizioni degli artt. 24 e ss. L. 142 del 1990, oggi contenute negli artt. 31 e ss. del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000); sia da considerazioni attinenti al servizio pubblico gestito (le farmacie comunali); sia, infine, dal riferimento agli specifici caratteri propri dello statuto consortile (individuati, ad esempio, nella previsione, su cui si ritornerà anche qui di seguito, in base alla quale le perdite del Consorzio sono ripianate dai singoli Comuni in ragione delle rispettive quote di partecipazione all'Ente).

I.D. La superiore conclusione circa la natura pubblica del Consorzio trova anche pragmatico riscontro in una ulteriore circostanza: proprio in quanto ente pubblico, il Consorzio non acquisisce beni e servizi se non sulla base di contratti pubblici e, dunque, di regolari gare disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Questo, peraltro, è quanto accaduto anche nel caso dell'affidamento dell'appalto di fornitura stipulato con la società ricorrente. Nella premessa della relativa convenzione, infatti, si fa espresso riferimento a tutte le procedure e modalità di aggiudicazione che sono state seguite (si vedano la convenzione all. sub n. 8 e il correlato atto di aggiudicazione all. sub n. 8.1).

Ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, la si riceve dalla circostanza che, in sede di assegnazione del domicilio digitale, il CFI è stato iscritto all'IPA e cioè all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (all. n. 9).

1.E. Come si è visto, il deducente Consorzio viene normalmente considerato e normalmente agisce come pubblica amministrazione, quale esso in effetti è. Ampliando, poi, l'analisi al profilo generale – e cioè a quello inerente alla natura in sé dei consorzi costituiti tra Comuni – si può ricevere conferma delle conclusioni cui, con specifico riferimento al CFI, sono giunte tutte le decisioni (che, si ripete, sono state assunte in tutte le giurisdizioni) sopra richiamate.

Come già sopra accennato, infatti, i Consorzi tra Comuni sono costituiti non in forza di atti di tipo privatistico, bensì tramite una convenzione assunta ai sensi dell'art. 24 della L. 142 del 1990 (oggi art. 30 del TUEL approvato con D. Lgs 267 del 2000). Simili convenzioni, come sopra già visto, sono considerate dalle Sezioni Unite della Cassazione quali accordi tra Pubbliche amministrazioni (e non quali contratti di diritto privato), assoggettati, in quanto tali, alla giurisdizione del G.A. con riferimento a tutte le controversie relative anche alla loro interpretazione e attuazione.

Va a ciò aggiunto che, in forza della disposizione di cui all'art. 24 L. 142 del 1990 (oggi art. 31 TUEL), la partecipazione a detti Consorzi è consentita unicamente a Comuni o ad altri Enti pubblici, sulla scorta di una deliberazione assunta a maggioranza assoluta dai rispettivi Consigli, e cioè sulla scorta di una scelta di carattere politico, approvata con

quorum rafforzati.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato (puntualmente richiamata dalle decisioni del Tribunale di Salerno sopra citate), con riguardo ai Consorzi costituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 25, comma I, della legge 8.6.1990, n. 142, ha rilevato quanto segue. <Dall'art. 25, primo comma, citato, peraltro, emerge soltanto che il consorzio è una forma di associazione intercomunale volontaria istituibile per la gestione di servizi pubblici (o di funzioni) strutturato sul modello dell'azienda speciale (in quanto compatibile). Occorre, quindi, riferirsi all'azienda speciale disciplinata dai precedenti artt. 22 e 23 della legge sulle autonomie locali per delineare la figura del consorzio, la sua natura giuridica, le attribuzioni e il modo di operare, restando acquisito, dalla lettura dell'art. 25, soltanto che il consorzio può definirsi come un'azienda speciale di ciascuno degli enti associati e che si tratta di uno dei moduli organizzativi previsti dalla legge 8.6.1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici di interesse locale. Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare (V, 15.5.2000, n. 2735; IV Sez., 26.1.1999, n. 78) che l'azienda Speciale, definita dall'art. 23, primo comma, della legge n. 142 del 1990, come ente strumentale del comune, è un ente istituzionalmente dipendente dal predetto ente locale e che essa deve ritenersi "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale" (Corte Cost., sent. 12.2.1996, n. 28). Il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituita (I, 5.2.1991, n. 103), di conseguenza, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici e fa parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati> (C.d.S. 9.5.2001 n. 2605).

In altre parole, i Consorzi altro non sono se non enti tramite i quali gli enti territoriali locali possono provvedere alla gestione diretta (in forma associata) di servizi pubblici, anche economici. Si che in nessun modo se ne potrebbe mettere in dubbio (né mai ne è stata messa in dubbio) la natura di ente pubblico, con la conseguenza che essi sono, in forza delle disposizioni sopra già citate, esclusi dalla applicazione delle norme sul fallimento.

I.R. Ma la questione relativa alla natura del Consorzio – che già risulta inverosimilmente risolvibile sulla base delle argomentazioni e dei riscontri di cui sopra – può essere affrontata anche con un diverso e più intenso grado di approfondimento di tipo teorico, senza che, come si potrà vedere *infra*, da ciò derivi alcuna modifica o stravolgimento della già più volte ribadita conclusione.

E' infatti noto che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, al fine di esprimere un giudizio sulla natura di un ente, soprattutto ove si discuta della sua assoggettabilità a fallimento, è necessario utilizzare un criterio che faccia "prevalere la sostanza sulla forma".

Trattasi, inverosimilmente, di un'affermazione assai opinabile e di molto dubbia applicabilità; e ciò soprattutto nel nostro caso. Infatti, a fronte di previsioni di legge che individuano il consorzio tra Comuni come modello organizzativo di gestione diretta delle farmacie comunali, alternativo rispetto a quello attuato in economia o tramite azienda speciale, sarebbe difficile, facendo prevalere un non meglio chiarito criterio fondato sulla sostanza, giungere ad approdi qualificatori diversi da quelli suggeriti dalla legge.

In ogni caso, come detto, anche un'analisi condotta sulla base di detto criterio *sostanziale*, conferma, con specifico riferimento al CFL, che esso è senz'altro un ente pubblico.

Va subito chiarito che ciò che, sulla base della *sostanza*, deve essere scrupolosamente verificato, è il solo profilo soggettivo, relativo alla organizzazione dell'ente, mentre bisogna evitare qualsiasi commistione con giudizi di tipo oggettivo, inerenti alla natura dell'attività esercitata.

Per essere più chiari: non vi è dubbio che gli enti pubblici per i quali il legislatore ha sancito la non assoggettabilità a fallimento, esercitano pur sempre una attività imprenditoriale, visto che, se fosse diversamente, essi risulterebbero esclusi da tale procedura in quanto non imprenditori.

Pertanto, l'analisi sulla sostanza dell'ente serve soltanto a verificare se, dal punto di vista (si ripete) organizzativo, l'ente medesimo possieda caratteri tali da essere ricondotto ad una figura pubblicistica, oppure no.

Ora, se si considera adeguatamente la struttura organizzativa del CFI, può evidenziarsi come in esso prevalgano aspetti di carattere assolutamente pubblicistico.

Con riferimento agli organi consortili, va infatti evidenziato il ruolo fondamentale assunto dalla Assemblea. In base all'art. 7 dello statuto, l'assemblea è composta dai Sindaci di tutti i Comuni consorziati. L'art. 8 disciplina le sue attribuzioni e, tra l'altro, stabilisce che essa approva gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione e la gestione tecnica degli impianti.

Con riferimento allo scopo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, esso è costituito, *in primis*, dalla gestione delle farmacie comunali (e delle attività correlate, quali la distribuzione e la dispensazione di farmaci): e cioè di un'attività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, <costituisce esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali... svolta per conto del S.S.N.> (Cons. Stato, 8.2.2013 n. 729), al pari di quanto avviene per le ASL. Inoltre, sempre secondo lo statuto, il Consorzio può assolvere altre funzioni di pubblico interesse quali la gestione diretta di servizi sociali.

Ulteriori elementi organizzativi che depongono a favore della (invero non contestabile) natura pubblica dell'Ente, vanno poi individuati nel fatto che il Direttore generale debba essere individuato tramite concorso pubblico e, soprattutto, nella circostanza, su cui si tornerà anche qui di seguito, che, in caso di perdite, si prevede che esse siano ripianate dai Comuni.

Come si vede, con riferimento al CFI, si individua, sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto il profilo dello scopo, sia sotto quello della gestione finanziaria, una evidente predominanza di interessi pubblici affidati ad una gestione di tipo politico, che non

potrebbero di certo essere sottratti al Consorzio e agli Enti territoriali che lo partecipano, senza con ciò determinare <una illegittima interferenza giudiziaria sulla sovranità degli enti medesimi e dei suoi organi eletti> (e, primi tra essi, i Sindaci che siedono nell'Assemblea); si che, proprio in applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza che, ai fini di giudicare sull'assoggettabilità di un ente al fallimento, invoca (come detto) un approccio di tipo sostanziale - giurisprudenza citata proprio dalla Corte e che trova la sua epifania principalmente in una decisione della Corte d'Appello di Torino del 5.2.2010 -, risulta che al CFI non possa non essere riconosciuta la sostanza di ente pubblico, sì che esso va considerato esente dalle procedure concorsuali.

16. La sopra riportata conclusione non sembra poter essere minimamente scalfita dalle considerazioni svolte, in senso opposto, da parte della ricorrente soc. Cofarmit.

Non certo attinenti al caso che ci occupa sono gli orientamenti che sanciscono l'assoggettabilità a fallimento dei consorzi con attività esterna, sulla scorta della considerazione che essi sono muniti di personalità giuridica. Il CFI, infatti, è esentato dal fallimento giusta le previsioni dell'art. 2221 cod. civ. e l.L.F., non perché non abbia detta personalità, ma in quanto esso è un ente pubblico.

Irrilevante (anzi, per meglio dire, rilevante, ma in senso opposto) è anche il riferimento di controparte alla disposizione dell'art. 14 comma 1 del Testo unico delle società partecipate approvato col D. Lgs. n. 175 del 2016, il quale prevede la assoggettabilità a fallimento delle società a partecipazione pubblica.

Tale disposizione, infatti, si applica solo alle società costituite nelle forme della spa o della srl (art. 3); non, dunque, ai Consorzi di Comuni, i quali **non** sono costituiti in forma societaria. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma IV lett. a)-, cit. TU, è previsto che <restano ferme ... le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni>.

Allo stesso modo irrilevante è il richiamo, pure contenuto nel ricorso di fallimento, alla disposizione di cui all'art. 2, comma I. del TUEL, secondo cui *<Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali>*.

Tale previsione, infatti, sancisce solamente che le disposizioni sugli enti locali – e cioè, le norme organizzative relative agli organi (Titolo III del TUEL), alle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (Titolo IV), all'organizzazione del personale (Titolo V) – non si estendano ai Consorzi, ma non dice affatto che i Consorzi medesimi non siano enti pubblici. Diversamente, opinando, infatti, anche molti altri enti consortili che sono pacificamente (al pari del CFI) enti pubblici economici (si pensi ai Consorzi di Sviluppo Industriale, della cui natura pubblica non si discute: si v., *ex multis*, TAR Campania, Napoli, 15/05/2019, n.2579; Cass. SS.UU., 20.6.2010 n. 14293) cesserebbero di essere tali e sarebbero assoggettabili a fallimento.

Del tutto priva di rilievo è, poi, l'osservazione della ricorrente là dove essa afferma che gli enti pubblici potrebbero essere costituiti solo per legge. Il CFI è stato, infatti, costituito sulla base proprio di una previsione normativa, contenuta nelle più volte richiamate disposizioni di legge che disciplinano gli Enti locali, ed è, dunque, riconosciuto come tale sia dalla legge sia dalla unanime giurisprudenza.

I.H. In definitiva, il Consorzio Farmaceutico qui resistente non può essere assoggettato a fallimento in quanto ente pubblico.

Il fatto che esso possa essere considerato come titolare di una impresa non può contraddire tale conclusione, atteso che, come detto, l'esclusione disposta dalle norme degli artt. 2221 cod. civ. e 1 L.F. si giustifica in ragione di un elemento soggettivo,

trovava in forte difficoltà. Quest'ultima provvedeva a sospendere le consegne di medicinali sì che il Consorzio si presumeva cessionario dei crediti asseritamente vantati dalla ricorrente. creditore, visto che al Consorzio venivano formulate richieste di pagamento anche da un quali erano determinati anche dalla difficoltà di individuare il soggetto eventualmente In conseguenza di ciò, si registravano ritardi nei pagamenti nei confronti della Cofarmit, delle necessarie e correlate bolle di consegna. delle quali risultavano, come è poi emerso alla stregua di migliori accertamenti, prive congruente riscontro tra la merce consegnata e le fatture emesse dalla fornitrice, molte Il credito della fornitrice aumentò a dismisura e il Consorzio iniziò a non avere più la quale provvide ad emettere una serie di fatture.

Va detto che il Consorzio ebbe ad appaltare forniture di prodotti medicinali alla Cofarmit, pertanto, legittimata a richiederne il fallimento. Cofarmit non sia affatto creditrice del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e non sia, In ogni caso, per mera completezza difensiva, si evidenzia come la ricorrente soc.

SOCIETÀ RICORRENTE.

II- INESISTENZA DEL CREDITO E CARENZA DI LEGITTIMITÀ DELLA

in quanto espressamente ritenuto non assoggettabile a fallimento (all. n. 10), imprenditoriale), lo ha assoggettato alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/12, pur accertando che lo stesso avesse svolto attività economica (e, dunque, (incaricato della prestazione del servizio pubblico costituito dallo smaltimento dei rifiuti), fallimentare salernitana, la quale, con riferimento ad altro Consorzio intercomunale Tale pacifica conclusione, trova peraltro anche nella giurisprudenza proprio della Sezione individuato dal tipo di attività espletata (si v. in termini, Trib. Udine, 30-31.3.2016), costituito dalla natura pubblica dell'ente, e non in ragione dell'elemento oggettivo

Allo scopo di trovare una soluzione alla complessiva situazione determinatasi, il Consorzio si decideva a sottoscrivere l'accordo di rateizzazione esibito dalla Cofarmit ma, dopo di ciò, alla stregua di una accurata verifica in ordine ai prodotti effettivamente consegnati dalla fornitrice, poteva accertare che essi erano di molto inferiori a quelli indicati nei documenti fiscali emessi a nome del Consorzio, il quale non risultava, pertanto, in alcun modo debitore di alcunché, pur avendo, frattanto, provveduto ad effettuare anche ulteriori pagamenti.

In effetti, la stessa soc. Cofarmit non provvedeva a richiedere alcun pagamento per molti anni, con ciò inducendo il Consorzio a ritenere che anch'essa avesse effettuato accertamenti sul suo presunto credito e che fosse giunta a conclusioni identiche a quelle cui era giunto il Consorzio.

Solo più recentemente, a seguito della sua ammissione a procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, e dopo aver sottoscritto una transazione con la presunta cessionaria del credito (transazione cui, però, il CFI è estraneo) la Cofarmit ha provveduto a sollecitare i non dovuti pagamenti.

Il CFI ha immediatamente riscontrato dette richieste precisando, in modo chiaro e reciso, che esso non poteva considerarsi debitore di alcunché e che assolutamente privi di riscontro con la realtà dovevano essere considerati i documenti fiscali emessi a carico del CFI; sicché ha diffidato ripetutamente la Cofarmit dal pretendere pagamenti di sorta (all. ti 11, 12 e 13) e provvedendo addirittura ad investire della questione, ai fini dell'accertamenti dei correlati risvolti penali, la competente Procura della Repubblica (all. n. 14).

A tutto ciò, la Cofarmit ha risposto con il ricorso qui in discussione, tramite cui tenta di esigere, senza nemmeno passare per la precostituzione di un titolo giudiziale, una inesistente creditoria.

Ma vi è che nessun credito la Cofarmit vanta nei confronti del Consorzio. E ciò sarà pesto accertato nelle competenti sedi. Si che la ricorrente non è legittimata alla proposizione della domanda di fallimento.

III- INSUSSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA.

Non si vede in quale modo si possa ritenere che il Consorzio sia insolvente. La lettura dei dati di bilancio offerta nel ricorso – la quale costituisce anche l'unica argomentazione fornita al riguardo dalla ricorrente - è assolutamente errata.

Va, invece, evidenziato che, sotto il profilo patrimoniale, nei bilanci chiusi al 31.12.2017 e 31.12.2018 (già approvati dalla assemblea consortile), si nota l'esistenza di patrimonio netto sempre positivo (per circa un milione di euro); il pagamento dei debiti non consolidati è adeguatamente finanziato dall'attivo circolante; il conto economico mostra ricavi della gestione caratteristica attestati su importi superiori a 14,5 milioni; il risultato dell'esercizio è in utile sia nel 2017 che nel 2018.

Recentemente, il c.d.a ha approvato il bilancio chiuso al 31.12.2020, il quale mostra dati assolutamente in linea con quelli sopra evidenziati.

Si nota solo un certo disallineamento nei pagamenti dei debiti fiscali, ma esso potrà essere agevolmente sanato, anche tramite richiesta di rateizzazioni.

Ovviamente, la circostanza che il Consorzio sia indebitato nei confronti dei fornitori (circostanza, questa, che la ricorrente vorrebbe sia significativa della insolvenza) è del tutto fisiologica, visto che, a fronte della contrazione di tali debiti, che vengono regolarmente assolti, il Consorzio riceve merci tramite la cui vendita vengono poi realizzati i ricavi messi a servizio del debito medesimo.

Nessuna esecuzione è stata avviata in danno del Consorzio; così come nessun protesto è stato elevato in suo danno e nessun istituto di credito ha provveduto a chiudere rapporti di alcun genere.

La società ricorrente mai ha azionato, né nella sede di un giudizio di cognizione, né (ovviamente) in quella esecutiva, il suo credito; dunque, essa non ha dimostrato che eventuali esecuzioni individuali (ove essa avesse titolo per sperimentarle) abbiano sortito esito negativo.

In altre parole: non esiste alcuno dei sintomi tipici dell'insolvenza, e cioè della incapacità del debitore di far fronte con regolarità ai suoi impegni.

In ogni caso, come sopra ripetutamente evidenziato, lo statuto consortile prevede che le perdite del Consorzio siano ripianate dai Comuni; il che, ovviamente, costituisce ulteriore garanzia in ordine al fatto che i creditori (e cioè coloro che effettivamente vantano crediti nei confronti del Consorzio) possano rimanere privi di soddisfazione.

Si confida, dunque, nel rigetto del ricorso.

Vinte le spese.

Si allegano, con i documenti sopra già affollati, le copie dei bilanci approvati al 31.12.2017 e 31.12.2018 (all.ti 15 e 16) il bilancio approvato dal cda relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 (all. n. 17).

Salerno, li 8 gennaio 2021

Prof. Avv. Bruno Meoli

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c.

Fallimento n. 175/2014 di Consorzio Dieffe Farma in liquidazione, C.F. e P. IVA n. 11380421005, dichiarato dal Tribunale di Roma in data 6 marzo 2014, in persona del curatore avv. Alessandra Caron, con studio in Roma, via San Nicola de' Cesarini n. 3, legale, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Terribile, C.F. TRRSVT80P27A662X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Via G. Nicotera n. 29, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al presente ricorso; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 06/77607608 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatoreterribile@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO IN FATTO

- a) che il Consorzio Dieffe Farma in liquidazione *in bonis* (in seguito indicato anche come “Dieffe”) svolgeva principalmente l'attività di fornitura di farmaci e parafarmaci alle farmacie;
- b) che in data 17 aprile 2012, con atto notarile a rogito del Notaio Alfio Grassi (all. 1), Dieffe si rendeva cessionario del ramo di azienda di cui era titolare Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.A. (di seguito indicata anche come “Cofarmit”) con sede in Castelnuovo di Porto (RM) avente ad oggetto la fornitura di farmaci e parafarmaci nella zona Nola, località Boscofangone;
- c) che a seguito di detta cessione Dieffe è subentrata nel contratto di fornitura di farmaci e parafarmaci sottoscritto in data 27 settembre 2010 (all. 2) tra Cofarmit e il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, C.F. e P.IVA 03406400659 (di seguito indicato anche come “CFI”);
- d) che in data 6 marzo 2014 il Tribunale di Roma con sentenza n. 175/2014 ha dichiarato il suo fallimento;

- e) che a seguito della dichiarazione del fallimento, il curatore con comunicazione del 22 maggio 2014 ha intimato al CFI di provvedere al pagamento dell'importo di € 3.500.207,91 (all. 3) quale credito maturato per la fornitura di merci relativa al contratto del 27 settembre 2010 di cui al precedente capoverso;
- f) che con comunicazione del 23 maggio 2014 (all.4), CFI ha contestato la richiesta di pagamento in considerazione dell'inadempimento dell'odierno ricorrente, contestando altresì la legittimazione a richiedere il pagamento alla luce della cessione di detti crediti sottoscritta in data 27 novembre 2011 da parte di Dieffe in favore di Cofarmit in concordato preventivo n. 11/2013;
- g) che al di là delle contestazioni oggetto di detta comunicazione, ciò che emerge dal suo contenuto è l'esistenza e il riconoscimento del rapporto obbligatorio nel quale CFI ricopre la veste di debitore, anche in virtù dell'esistenza di trattative con Dieffe per la definizione del medesimo rapporto;
- h) che, ove ciò non bastasse, CFI nella medesima comunicazione del 23 maggio 2014 si dichiarava disponibile alla definizione bonaria della questione in via transattiva, invitando l'odierno ricorrente e Cofarmit a chiarire le rispettive posizioni in merito alla titolarità del credito;
- i) che il Fallimento di Dieffe e Cofarmit con il contratto di transazione del 26 aprile 2017 (all. 5) hanno convenuto che il credito vantato nei confronti di CFI deve intendersi nella contolarità delle stesse parti nella misura del 50% ciascuno;
- j) che, ad oggi, CFI venuta a conoscenza della transazione intervenuta tra il Fallimento di Dieffe e Cofarmit ha disconosciuto non solo l'accordo transattivo, ma anche il credito oggetto del medesimo;
- k) che il credito nella sua totalità, pari ad Euro 3.400.829,09 così come risulta dalle scritture contabili e dal Registro Iva, oltre che dalle fatture reperite tra la documentazione della fallita (all.ri da 6 a 23);

- l) che l'odierna ricorrente è legittimata a richiedere il pagamento limitato al 50% dell'importo totale in virtù sia della non opponibilità della cessione dei crediti sottoscritta da Cofarmit e Dieffe *in bonis* in data 27 novembre 2011 a causa dell'assenza di data certa, sia della transazione sottoscritta in data 26 aprile 2017 con Cofarmit in Concordato Preventivo;
- m) che ai sensi dell'art. 12) del contratto di appalto del 27 settembre 2010 in caso di ritardo del pagamento da parte di C.F.I. la percentuale d'interesse convenzionale è fissata al tasso euribor 360 gg spread dell'1.0%;

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Salerno, Voglia, ai sensi dell'art. 702bis, comma 3 c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la sua costituzione

INVITANDO

il **Consorzio Farmaceutico Intercomunale** con sede in Salerno, via Sabato Visco n. 24/C, P. Iva 03406400659, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702bis, comma 3 c.p.c. e a comparire all'udienza che sarà fissata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 702bis, comma 2 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702bis commi 4 e 5 c.p.c. per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, così provvedere:

- I. Accertare e dichiarare il diritto di credito in capo al Fallimento n. 175/204 di Consorzio Dieffe Farma in liquidazione pari ad € 3.400.000,00 ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa in virtù del mancato pagamento di**

1. Atto notarile;
2. Contratto di fornitura;
3. Diffida del 22 maggio 2014;
4. Riscontro diffida del 23 maggio 2014;
5. Transazione del 26 aprile 2017;
6. Fattura n. 1328 del 12/07/2012 Euro 102.031,29;
7. Fattura NL/151 del 16/07/2012 Euro 337.228,93;
8. Fattura NL/152 del 16/07/2012 Euro 44.385,71;
9. Fattura NL/170 del 31/07/2012 Euro 351.823,26;
10. Fattura NL/182 del 15/08/2012 Euro 338.174,38;
11. Fattura NL/103 del 30/06/2012 Euro 387.378,90;
12. Fattura NL/224 del 30/09/2012 Euro 343.482,71;
13. Fattura NL/238 del 15/10/2012 Euro 240.118,54;
14. Fattura NL/252 del 31/10/2012 Euro 148.091,70;
15. Fattura NL/275 del 15/11/2012 Euro 315.509,37;
16. Fattura NL/316 del 30/11/2012 Euro 291.047,68;
17. Fattura NL/317 del 30/11/2012 Euro 1.441,81;
18. Fattura NL/318 del 30/11/2012 Euro 27.143,24;
19. Fattura NL/326 del 15/12/2012 Euro 42.603,88;
20. Fattura NL/327 del 15/12/2012 Euro 288,69;
21. Fattura NL/328 del 15/12/2012 Euro 4.300,79;
22. Libro Giornale Dieffe Farma 2012;

Si allegano alla presente:

pari ad € 1.700.000,00.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto dichiara che il valore della presente causa è

Con vittoria di spese e compensi professionali.

nella misura del 50% dell'intero credito che verrà accertato in corso di causa.

somma di € 1.700.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque

II. condannare. Consorzio Farmaceutico Intercomunale al pagamento della

euribor 360 gg spread dell'1,0%;

forniture di prodotti farmaceutici e oltre gli interessi convenzionali al tasso

23. Registro Iva Consorzio Dieffe Farma 2012

Salvezze illimitate

Roma 14 dicembre 2018

Avv. Salvatore Terribile

